

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 1

I N D I C E

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 29 marzo 2018 *Pag.* 5

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di lunedì 9 aprile 2018 » 7

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 19 aprile 2018 » 12

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 26 aprile 2018 » 14

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 26 aprile 2018 » 16

UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 29 marzo 2018, ore 17,35.

S O M M A R I O

1) Comunicazioni del Presidente	Pag. 5
---------------------------------------	--------

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Fico, dopo aver rivolto a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza un augurio di buon lavoro, informa che nella prima riunione dell'organo, secondo la prassi, il Presidente rende alcune comunicazioni iniziali, necessarie per l'avvio delle attività, senza che si proceda a deliberazioni, anche in attesa dell'integrazione dell'Ufficio di Presidenza prevista dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento.

Assegnazione ai Gruppi parlamentari dei posti in Aula e degli spazi.

Il Presidente Fico fa presente che occorre procedere all'individuazione dei settori dell'Aula spettanti a ciascun Gruppo parlamentare e invita i deputati Questori a provvedere a tale ripartizione, sentendo i rappresentanti dei Gruppi; in caso di mancato accordo, alla ripartizione procederà la Presidenza. Saranno poi i presidenti di Gruppo ad attribuire il posto a ciascun deputato nell'ambito del settore assegnato.

Una volta concluse queste procedure ogni deputato potrà votare esclusivamente dal proprio banco, in ragione di un principio di ordinato svolgimento dei lavori.

Ricorda che le postazioni di voto sono attivate attraverso il sistema di riconoscimento delle minuzie, introdotto nella XVI legislatura al fine di garantire la personalità del voto. Al riguardo, informa di aver già rivolto, per il tramite dei Gruppi di

appartenenza, un invito a rilasciare le minuzie a quanti non vi abbiano già provveduto, rammentando che il sistema garantisce il rispetto della *privacy* in quanto i dati biometrici dei deputati (le cosiddette minuzie) sono memorizzati unicamente sul tesserino di voto, che è posto nella esclusiva disponibilità degli stessi, e non sono oggetto di conservazione in alcuna banca dati o altro registro informatico.

Invita inoltre il Collegio dei Questori ad assegnare ai Gruppi gli spazi loro spettanti, secondo quanto previsto dal Regolamento.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

Costituzione dei Comitati dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Fico comunica che nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza devono essere costituiti, all'inizio di ogni legislatura, alcuni Comitati previsti dai regolamenti interni.

Poiché la nomina dei componenti dei Comitati, e dei loro presidenti, spetta al Presidente, si riserva di procedere a tale adempimento.

Avverte che i principali Comitati da costituire sono i seguenti: Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione; Comitato per gli affari del personale; Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna; Comitato per la sicurezza;

Comitato per le pari opportunità; Comitato consultivo sulla condotta dei deputati.

A questi Comitati si aggiungono altri organismi previsti dalle normative interne, ossia la Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità, la Commissione per il conferimento delle borse di studio della fondazione Carlo Finzi, e il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale.

Avvisa che farà pervenire nei prossimi giorni a tutti i componenti l'Ufficio di Presidenza una scheda illustrativa dei Comitati da costituire, con l'indicazione della loro composizione e delle funzioni ad essi assegnate.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

Adempimenti concernenti i Gruppi parlamentari.

Il Presidente Fico comunica che la vigente disciplina regolamentare in materia di gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari prevede che ad essi sia assicurato, per l'esplicazione delle loro funzioni, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio della Camera, in proporzione alla loro consistenza numerica.

Tale contributo è unico e onnicomprensivo e deve essere finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese diretta-

mente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare, incluse quelle per il personale.

In base alla vigente disciplina, entro il prossimo 22 aprile, ossia entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, il Collegio dei Questori dovrà procedere all'approvazione del piano di ripartizione del contributo finanziario, comunicando a ciascun Gruppo la quota di contributo spettante.

Ricorda inoltre che entro il 26 aprile, cioè entro trenta giorni dalla loro costituzione, i Gruppi parlamentari dovranno approvare il proprio statuto; entro cinque giorni dalla sua approvazione ciascuno statuto dovrà essere trasmesso al Presidente della Camera, per essere pubblicato sul sito *internet* della Camera.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

Il Presidente Fico avverte che potrà essere convocata prossimamente una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui dovessero pervenire richieste di autorizzazione alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito della consistenza minima di venti deputati.

Ricorda infine che l'Assemblea è convocata martedì 3 aprile 2018 alle ore 14 per procedere all'elezione integrativa di un Segretario di Presidenza.

La riunione termina alle ore 17,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di lunedì 9 aprile 2018, ore 17

S O M M A R I O

1) Richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Gruppo parlamentare in deroga al requisito numerico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento della Camera	Pag.	7
2) Comunicazioni del Presidente	»	8

Il Presidente Fico rivolge un saluto di benvenuto al collega Pastorino, eletto Segretario di Presidenza in rappresentanza del Gruppo Misto nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2018.

1) Richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Gruppo parlamentare in deroga al requisito numerico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento della Camera.

Il Presidente Fico comunica che in data 3 aprile 2018 è pervenuta alla Presidenza la richiesta, sottoscritta da 14 deputati, di autorizzare la costituzione del Gruppo parlamentare « Liberi e Uguali », in deroga al requisito della consistenza numerica minima, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento.

Tale disposizione regolamentare prevede infatti che l'Ufficio di Presidenza possa autorizzare la formazione di Gruppi parlamentari con un numero di deputati inferiori a venti in presenza di alcuni requisiti.

Ricorda che tali requisiti, secondo l'interpretazione che della citata disposizione ha dato la Giunta per il Regolamento nel 2006 – al fine di adeguarla al tenore della legge elettorale allora vigente (la legge n. 270 del 2005) – sono i seguenti: il Gruppo deve rappresentare una « forza po-

litica » (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di « partito organizzato nel Paese » sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno; tale forza politica deve avere presentato liste di candidati in almeno venti circoscrizioni e deve avere avuto accesso all'assegnazione nazionale dei seggi.

Tale interpretazione deve essere ora valutata alla luce della nuova disciplina elettorale introdotta dalla legge n. 165 del 2017. In relazione al nuovo sistema elettorale non sembrano porsi problemi circa l'applicabilità della disposizione regolamentare, come interpretata dalla Giunta per il Regolamento, con riferimento alla definizione di partito organizzato nel Paese.

Infatti, tale parere individua nella lista elettorale – a prescindere che la stessa faccia parte o meno di una coalizione – il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Per i soggetti politici derivanti dall'aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorre, secondo la Giunta, ove il Gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica com-

plessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa.

Per quanto riguarda il requisito elettorale, e cioè l'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi, non sembrano ravvisarsi problemi applicativi per le liste, coalizzate o meno, che abbiano avuto accesso alla ripartizione nazionale dei seggi su base proporzionale avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento, ferma restando la necessità della presentazione delle liste in almeno venti circoscrizioni. Per tali liste, infatti, non sembra essere dubbio che le stesse possiedano il requisito elettorale definito dal parere della Giunta.

Quanto alla consistenza numerica dei Gruppi la cui costituzione può essere autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, ricorda che in sede di Giunta per il Regolamento non è stata ritenuta praticabile la definizione, attraverso un'operazione interpretativa, di un numero minimo di deputati necessario a tale fine. La valutazione di tale elemento è rimessa quindi all'apprezzamento discrezionale dell'Ufficio di Presidenza, cui compete, come rilevato in sede di Giunta, una valutazione di opportunità sotto il profilo politico-istituzionale e di funzionalità complessiva della Camera.

Ciò premesso sul piano normativo, fa presente che la richiesta all'esame, di autorizzare la costituzione del Gruppo Liberi e Uguali, corrisponde ai requisiti prescritti in quanto volta a dare rappresentanza parlamentare a una forza politica evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendo presentato proprie liste con un unico contrassegno in tutte le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta. Inoltre, le liste di Liberi e Uguali, avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi, hanno avuto accesso alle ripartizioni nazionali dei seggi su base proporzionale, conseguendo l'elezione di quattordici deputati.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva quindi la seguente deliberazione:

« L'Ufficio di Presidenza:

vista la richiesta formulata con lettera del 3 aprile 2018 da quattordici deputati eletti nelle liste « Liberi e Uguali » di autorizzazione alla costituzione di un Gruppo parlamentare con meno di venti iscritti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del Regolamento, denominato « Liberi e Uguali »;

rilevato che sussistono i requisiti previsti dalla predetta disposizione, così come interpretata dalla Giunta per il Regolamento nella XV legislatura (riunione del 16 maggio 2006), anche in relazione alla disciplina recata dalla vigente legislazione elettorale;

delibera:

di autorizzare la costituzione del Gruppo parlamentare Liberi e Uguali. »

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Fico comunica di aver integrato in data odierna l'ordine del giorno per rendere all'Ufficio di Presidenza una comunicazione.

Osserva quindi come la domanda sempre più forte di equità sociale che viene dal Paese richieda la massima attenzione da parte del Parlamento. Un ruolo determinante è svolto naturalmente dalla funzione legislativa, ma il principio di equità sociale chiama direttamente in causa anche il modo di agire nelle Istituzioni.

Ritiene che fra i problemi vissuti in modo più angosciante dalla collettività vi sia quello del sistema previdenziale e che sia necessario riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, per prima. Non si può, pertanto, rimanere inerti.

Reputa dunque che una delle prime direttrici da percorrere sia una riforma dei vitalizi di cui godono gli *ex* parlamentari. In proposito, ritiene necessario procedere a un loro ricalcolo che riequilibri in modo sostenibile il rapporto tra quanto

versato e le prestazioni erogate, così come sta avvenendo da oltre due decenni per la generalità dei cittadini.

Intende pertanto conferire al Collegio dei Questori un mandato finalizzato a svolgere, entro quindici giorni, un'istruttoria relativa alle possibili proposte di superamento dell'attuale sistema di vitalizi.

Tale istruttoria, in particolare, dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: possibili modalità di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in essere; attenta valutazione dell'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi; opportunità di fissare un tetto per cui il ricalcolo non possa condurre a un trattamento migliore rispetto a quello attualmente goduto; valutazione della possibilità di una revisione della disciplina relativa ai vitalizi degli *ex* deputati condannati, ai fini di una maggiore effettività ed efficacia della stessa; avvio immediato di consultazioni con i Questori dell'altro ramo del Parlamento affinché si valuti la proposta di una disciplina uniforme in materia di vitalizi degli *ex* parlamentari.

Chiede ai colleghi se vi siano richieste di intervento su quanto ha comunicato.

Dopo che il deputato Segretario Volpi ha chiesto di poter avere copia dell'intervento del Presidente, il Presidente Fico ne dispone la distribuzione a tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Vicepresidente Rosato, dopo aver ricordato come il tema introdotto dal Presidente Fico abbia caratterizzato tutta la passata legislatura, auspica che esso non impegni anche l'intera durata della legislatura corrente, trattandosi di questione che può essere portata a conclusione, come dimostra l'avvenuta approvazione nella XVII legislatura in un ramo del Parlamento di una proposta di legge a ciò dedicata.

Invita, a tale proposito, a valutare anche l'ipotesi di perseguire la strada dell'intervento legislativo, mediante la calendarizzazione di una proposta di legge analoga a quella approvata nella scorsa legislatura con la procedura accelerata

garantita dal Regolamento. A suo avviso, infatti, la proposta potrebbe essere approvata in tempi brevi e consentirebbe di sciogliere taluni nodi problematici, non da ultimo quello del pari trattamento tra deputati e senatori.

Riterrebbe opportuno, inoltre, che il Presidente fornisca un quadro complessivo del percorso che si intende sviluppare in sede di Ufficio di Presidenza sulle diverse questioni attinenti allo *status* del parlamentare, come su quelle relative al personale, per consentire a ciascuno di compiere le opportune valutazioni.

Esprime l'auspicio che le Camere non discutano di tali tematiche per tutta la durata della legislatura ma che esse siano portate a definizione celermente.

Concorda con la scelta di conferire un incarico istruttorio al Collegio dei deputati Questori, e ritiene che nei criteri direttivi indicati dal Presidente vi siano elementi condivisibili.

Invita a ricordare, per correttezza di informazione, che i vitalizi non esistono più, a decorrere dalla riforma del 2012; ritiene pertanto che ora occorra semplicemente estendere quanto già previsto per i nuovi parlamentari, dal 2012 in poi, a coloro che hanno svolto il loro mandato elettivo precedentemente.

Su queste basi esprime piena disponibilità a collaborare, ma ribadisce la necessità di disporre di una visione complessiva degli interventi che il Presidente intende proporre all'Ufficio di Presidenza, che includa anche una valutazione, eventualmente da parte dei deputati Questori, sullo strumento più idoneo per arrivare all'obiettivo proposto, tra quello legislativo ovvero una delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Il Questore Cirielli, precisando di intervenire in qualità di rappresentante del suo Gruppo di appartenenza, dichiara di condividere, nella sostanza, l'intervento del collega Rosato, pur restando dell'opinione che l'Ufficio di Presidenza, recependo l'indicazione positiva data in materia dalla Camera durante la scorsa legislatura, possa procedere più celermente rispetto ai

tempi dell'iter legislativo. Riconosce, tuttavia, come il tema delle omogeneità delle discipline presso la Camera e il Senato sia effettivamente rilevante, avendo molti parlamentari ricoperto sia la carica di deputato che quella di senatore, con implicazioni di carattere finanziario che richiedono attenta valutazione.

Ricorda come il Gruppo Fratelli d'Italia nella passata legislatura avesse presentato in Ufficio di Presidenza una proposta volta a prevedere la retroattività del sistema contributivo che non fu accolta, e si compiace di constatare come oggi, anche in seguito al dibattito svoltosi nella scorsa legislatura sulla proposta di legge Richetti, vi sia maggior consenso sul punto.

Fa presente che la predetta proposta formulata nella scorsa legislatura partiva dal presupposto che il trattamento previdenziale per i parlamentari non deve essere un trattamento di pensione principale, ma deve piuttosto essere considerato come un fondo pensione o una pensione integrativa, attese le evidenti differenze con il trattamento previdenziale dei lavoratori. Ritiene quindi che vada ora recuperato il senso di tale istituto giuridico, ponendo fine ai privilegi perseguendo soluzioni razionali, ad esempio tenendo in debito conto quanto versato dai percettori del vitalizio, che è stato oggetto di tassazione.

Partendo da questo presupposto, ritiene giusto che si intervenga per il passato, anche per valorizzare l'idea della necessità di un patto tra le generazioni e afferma che le Camere devono muoversi in questo senso. Preannuncia quindi la collaborazione del suo Gruppo e sua personale, in qualità di Questore, per il conseguimento delle finalità indicate dal Presidente Fico.

Il deputato Segretario Sibia concorda con il Vicepresidente Rosato sul fatto che del tema si sia parlato molto nella scorsa legislatura, e si rammarica che non si sia allora pervenuti a una conclusione, tanto da doverlo riproporre nell'attuale legislatura.

Condivide inoltre il richiamo operato dal Vicepresidente Rosato al principio del-

l'economia procedurale dei lavori, e aggiunge che proprio in nome di tale principio si dovrebbe tenere conto dell'ampio consenso tra le forze politiche manifestatosi alla Camera, sul tema, nella passata legislatura; a suo avviso occorre procedere secondo il percorso che ha prospettato il Presidente, che assicurerebbe maggiore speditezza rispetto all'iter legislativo. In tal modo, si potrebbe scongiurare l'evocato rischio di prolungare eccessivamente il dibattito sul tema nel corso della presente legislatura, consentendo di passare all'esame di altre questioni importanti per il Paese.

Il deputato Segretario Volpi, anche alla luce di talune questioni che erano state sollevate in passato su tale materia, suggerisce di svolgere uno specifico approfondimento su quale sia la fonte giuridicamente idonea per realizzare l'intervento proposto dal Presidente, se cioè sia sufficiente una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o se invece titolare della competenza in materia sia da ritenersi l'Assemblea.

Riterrebbe opportuno, inoltre, un chiarimento circa la questione che attiene alla responsabilità personale dei componenti l'Ufficio di Presidenza per la decisione adottata, di fronte ad eventuali ricorsi.

Fa da ultimo presente la necessità di procedere con un intervento omogeneo da parte di entrambe le Camere, e a tal fine ritiene che non solo i Collegi dei Questori, ma anche gli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato dovrebbero confrontarsi sull'argomento. Chiarisce di aver formulato tali osservazioni non con intenti dilatori, ma per avere la certezza dell'idoneità del procedimento che verrà adottato.

Il Questore Fraccaro, a nome del Collegio dei Questori, garantisce l'intendimento di svolgere il mandato istruttorio affidato dal Presidente nei tempi indicati. Suggerisce che si possa includere nel mandato anche l'esame della questione sollevata dal collega Volpi, relativa allo strumento giuridico più idoneo al perseguimento dello scopo.

Il Presidente Fico concorda su quanto proposto dal Questore Fraccaro.

Il Questore Fontana ricorda come la questione in esame sia da tempo all'attenzione dell'Istituzione, anche in considerazione del fatto che su questo argomento si sono susseguiti interventi migliorativi fin dal 2006, quando furono ridotte le indennità dei parlamentari. Si tratta dunque di un percorso iniziato da lontano, e di una decisione che ha anche dei risvolti politici. In tal senso, ritiene che l'istruttoria richiesta al Collegio dei Questori possa fornire una panoramica ampia su tutte le varie possibilità e gli aspetti tecnico-giuridici che una decisione del genere comporta, ma sicuramente non potrà preconstituire una decisione che dovrà essere di carattere politico.

D'altronde, le deliberazioni che hanno riguardato, ad esempio, gli *ex* parlamentari con condanne per gravi reati o l'istituzione di un contributo di solidarietà, sono state assunte dall'Ufficio di Presidenza senza una particolare istruttoria da parte del Collegio dei Questori.

Ribadisce quindi che il Collegio svolgerà la sua istruttoria fornendo all'Ufficio

di Presidenza gli elementi necessari per assumere una decisione ma senza preconstituirla, anche perché si tratta di un tema complesso rispetto al quale, come è emerso anche dalla discussione, restano numerose le questioni ancora aperte.

Conclude quindi ribadendo che la decisione dovrà essere valutata anche in riferimento allo strumento ritenuto idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo indicato dal Presidente.

Il deputato Segretario Pastorino, dopo aver ringraziato i colleghi per l'autorizzazione alla costituzione del Gruppo Liberi e Uguali, deliberata in precedenza, esprime condivisione, a titolo personale e a nome del Gruppo, per l'intervento preannunciato dal Presidente Fico e per il metodo proposto, auspicando che possa pervenire a compimento un percorso di cui si è molto parlato anche nelle passate legislature.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Fico invita i Questori a procedere nell'istruttoria loro affidata e dichiara conclusa la riunione.

La riunione termina alle ore 17,30.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 19 aprile 2018, ore 10,25.

S O M M A R I O

1) Modificazione alla disciplina in materia di personale dei Gruppi parlamentari	Pag. 12
2) Ripartizione del contributo annuo e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari	» 12
3) Questioni relative alla assegnazione degli spazi per i Gruppi parlamentari e i deputati della XVIII legislatura	» 12
4) Procedura ristretta per l'appalto dei servizi audio-video, servizi attinenti alla interpretazione simultanea, attività connesse, assistenza tecnica e servizi opzionali. Determinazione a contrarre	» 12
5) Procedura negoziata per l'appalto dei lavori per la realizzazione di un impianto audio-video per l'aula al piano III di Palazzo del Seminario. Determinazione a contrarre	» 13
6) Appalto per la gestione del parcheggio della Camera dei deputati. Ipotesi di transazione	» 13
7) Servizi di manutenzione del sito <i>web</i> della Camera dei deputati ..	» 13
8) Richiesta di autorizzazione di riprese	» 13
9) Servizi di telefonia mobile	» 13
10) Altre deliberazioni	» 13
11) Istruttoria per un'ipotesi di ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali erogate ai deputati cessati dal mandato	» 13
12) Servizio di fisioterapia per un deputato cessato dal mandato	» 13
13) Distribuzione dei posti in Aula per i deputati della XVIII legislatura ..	» 13
14) Collegamenti con il Complesso di Vicolo Valdina	» 13

1) Modificazione alla disciplina in materia di personale dei Gruppi parlamentari.

Il Collegio esamina un'ipotesi di modificazione della disciplina in titolo e delibera di sottoporre all'Ufficio di Presidenza una proposta di deliberazione.

2) Ripartizione del contributo annuo e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari.

Il Collegio delibera la ripartizione in titolo.

3) Questioni relative alla assegnazione degli spazi per i Gruppi parlamentari e i deputati della XVIII legislatura.

Il Collegio delibera l'assegnazione degli spazi per i deputati membri dell'Ufficio di Presidenza e rinvia l'esame della deliberazione in merito alla distribuzione degli spazi per i Gruppi parlamentari e i deputati.

4) Procedura ristretta per l'appalto dei servizi audio-video, servizi attinenti alla interpretazione simultanea, attività connesse, assistenza tecnica e servizi opzionali. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura ristretta in titolo.

5) Procedura negoziata per l'appalto dei lavori per la realizzazione di un impianto audio-video per l'aula al piano III di Palazzo del Seminario. Determinazione a contrarre.

Il Collegio rinvia l'esame della procedura negoziata in titolo.

6) Appalto per la gestione del parcheggio della Camera dei deputati. Ipotesi di transazione.

Il Collegio autorizza una spesa in merito all'ipotesi di transazione in titolo.

7) Servizi di manutenzione del sito web della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza la stipula del contratto per i servizi in titolo.

8) Richiesta di autorizzazione di riprese.

Il Collegio autorizza l'effettuazione di alcune riprese per la realizzazione di un documentario di argomento storico.

9) Servizi di telefonia mobile.

Il Collegio autorizza la proroga tecnica con la società aggiudicataria della convenzione Consip «*Telefonia mobile 6*», nelle more dell'attivazione della nuova convenzione e al fine di non interrompere l'erogazione dei servizi.

10) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto le seguenti deliberazioni:

10.1) Delibera del 19 aprile 2018 sul piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari;

10.2) Delibera del 19 aprile 2018 di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura ristretta per la somministrazione di carta.

11) Istruttoria per un'ipotesi di ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali erogate ai deputati cessati dal mandato.

Il Collegio, dando attuazione al mandato conferito dal Presidente della Camera, esamina gli esiti di una prima simulazione di ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali erogate ai deputati cessati dal mandato, elaborata dagli uffici sulla base di taluni criteri individuati dal Collegio medesimo. Incarica quindi gli uffici di realizzare una nuova simulazione sulla base di ulteriori criteri individuati dal Collegio medesimo.

12) Servizio di fisioterapia per un deputato cessato dal mandato.

Il Collegio autorizza un senatore, già deputato in diverse legislature, a usufruire del servizio di fisioterapia presso la Camera dei deputati in considerazione del suo stato di salute.

13) Distribuzione dei posti in Aula per i deputati della XVIII legislatura.

Il Collegio rinvia l'esame di un'ipotesi di distribuzione dei posti in Aula dei deputati.

14) Collegamenti con il Complesso di Vicolo Valdina.

Il Collegio invita gli Uffici a verificare la possibilità di rendere più agevoli i collegamenti con il Complesso di Vicolo Valdina.

La riunione termina alle ore 12,35.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 26 aprile 2018, ore 11,15.****S O M M A R I O**

1) Procedura negoziata per l'appalto dei lavori per la realizzazione di un impianto audio-video per l'aula al piano III di Palazzo del Seminario. Determinazione a contrarre	Pag. 14
2) Dismissione di beni	» 14
3) Pubblicazione delle relazioni annuali presentate dai soggetti iscritti al Registro dei rappresentanti di interessi	» 14
4) Richiesta di utilizzo della Sala del Mappamondo	» 14
5) Assistenza fiscale relativa ai redditi 2017 per i deputati in carica e i titolari di assegno vitalizio	» 14
6) Istruttoria per un'ipotesi di ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali erogate ai deputati cessati dal mandato	» 14
7) Altre deliberazioni	» 15

1) Procedura negoziata per l'appalto dei lavori per la realizzazione di un impianto audio-video per l'aula al piano III di Palazzo del Seminario. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura negoziata in titolo.

2) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di materiale illuminotecnico.

3) Pubblicazione delle relazioni annuali presentate dai soggetti iscritti al Registro dei rappresentanti di interessi.

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208 dell'8 febbraio 2017, delibera di riferire all'Ufficio di Presidenza l'esito delle verifiche effettuate sulle relazioni in titolo, ai fini della successiva pubblicazione delle stesse relazioni sul sito *internet* della Camera dei deputati.

4) Richiesta di utilizzo della Sala del Mappamondo.

Il Collegio autorizza l'utilizzo della Sala del Mappamondo in accoglimento della richiesta in titolo.

5) Assistenza fiscale relativa ai redditi 2017 per i deputati in carica e i titolari di assegno vitalizio.

Il Collegio autorizza il calendario per lo svolgimento del servizio di assistenza fiscale in titolo.

6) Istruttoria per un'ipotesi di ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali erogate ai deputati cessati dal mandato.

Il Collegio, proseguendo l'attività istruttoria avviata nella riunione del 19 aprile 2018, esamina gli esiti di una nuova si-

mulazione di ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali erogate ai deputati cessati dal mandato, elaborata dagli uffici sulla base dei criteri individuati dal Collegio medesimo nella suddetta riunione.

7) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto le seguenti deliberazioni:

7.1) Delibera del 20 aprile 2018 sulla distribuzione degli spazi per i Gruppi parlamentari e per i deputati;

7.2) Delibera del 26 aprile 2018 sull'assegnazione al Gruppo parlamentare

Fratelli d'Italia di n. 2 stanze presso il Complesso di Vicolo Valdina.

La riunione termina alle ore 12,05.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 26 aprile 2018, ore 18,10.

S O M M A R I O

1) Comunicazioni del Collegio dei deputati Questori sull'istruttoria in materia di vitalizi	Pag. 16
2) Modifiche alla deliberazione n. 227 del 21 dicembre 2012 in materia di personale dei Gruppi parlamentari	» 16

Il Presidente Fico rivolge un saluto di benvenuto al collega Colucci, eletto Segretario di Presidenza in rappresentanza del Gruppo Misto nella seduta dell'Assemblea del 18 aprile scorso.

1) Comunicazioni del Collegio dei deputati Questori sull'istruttoria in materia di vitalizi.

Il Presidente Fico ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile scorso è stato conferito al Collegio dei Questori un mandato finalizzato a svolgere un'istruttoria sulle possibili proposte di riforma dell'attuale sistema dei vitalizi sulla base dei seguenti elementi: possibili modalità di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in essere; attenta valutazione dell'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi; opportunità di fissare un tetto per cui il ricalcolo non possa condurre a un trattamento migliore rispetto a quello attualmente goduto; valutazione della possibilità di una revisione della disciplina relativa ai vitalizi degli *ex* deputati condannati ai fini di una maggiore effettività ed efficacia della disciplina stessa; avvio immediato di consultazioni con i Questori dell'altro ramo del Parlamento al fine di valutare la proposta di una disciplina uniforme in materia di vitalizi.

Ricorda che nel corso della riunione era stata altresì sollevata la questione

dell'individuazione dello strumento giuridico più idoneo per perseguire l'obiettivo di riforma dei vitalizi.

Avverte che nella riunione odierna i deputati Questori intendono riferire all'Ufficio di Presidenza sullo stato dell'istruttoria svolta.

Il deputato Segretario Volpi, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile procedere all'inversione dell'ordine del giorno della riunione, per esaminare in via prioritaria le questioni relative al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Fico chiede se vi siano obiezioni in ordine a tale richiesta.

Il Questore Fraccaro dichiara che per il Collegio dei Questori nulla osta al suo accoglimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Fico comunica che si procederà quindi con l'inversione dell'ordine del giorno.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

2) Modifiche alla deliberazione n. 227 del 21 dicembre 2012 in materia di personale dei Gruppi parlamentari.

Il Presidente Fico comunica che il Collegio dei Questori ha elaborato una pro-

posta di modificazione alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 in materia di dipendenti dei Gruppi parlamentari, che è stata messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza nei giorni scorsi (*vedi allegato 1*).

Segnala che su tale testo sono pervenute nella mattinata odierna proposte emendative presentate da vari membri dell'Ufficio di Presidenza (*vedi allegato 2*).

Chiede, quindi, al Questore Fraccaro di illustrare il contenuto della proposta elaborata dal Collegio dei Questori, esprimendo contestualmente la valutazione del Collegio sulle proposte emendative presentate.

Il Questore Fraccaro riferisce che le misure che il Collegio dei Questori sottopone all'esame dell'Ufficio di Presidenza sono finalizzate a rafforzare l'autonomia dei Gruppi parlamentari nella scelta dei propri dipendenti, implementando i meccanismi già previsti dalle norme vigenti ai fini del progressivo superamento della disciplina in materia di assunzione del personale inserito negli elenchi di cui agli allegati A e B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012. In tale contesto, il Collegio ha comunque inteso preservare l'indispensabile connotato di gradualità cui è necessario ispirare le modifiche che intervengono in un ambito normativo particolarmente complesso come quello disciplinato dalla citata delibera.

Attraverso la proposta in esame, il Collegio intende altresì consentire in ogni caso economie per il bilancio della Camera già per l'esercizio in corso, che potrebbero consolidarsi negli esercizi a venire.

In particolare, per quanto concerne la disciplina dell'allegato A, si prevede, da un lato, di ridurre da 65.000 a 55.000 euro la decurtazione del contributo unico e onnicomprensivo che si applica — su base annua e per ciascun dipendente di allegato A non assunto — a carico del Gruppo che non adempia agli obblighi di assunzione determinati dal Collegio dei Questori in sede di approvazione del piano di ripartizione del contributo e, dall'altro, di tra-

sferire al Gruppo Misto, per ciascun dipendente assunto obbligatoriamente in quanto non abbia trovato collocazione presso gli altri Gruppi (cosiddetti « inoptati »), l'ammontare corrispondente alla suddetta decurtazione annuale *pro capite* di 55.000 euro.

Fa presente che è stato oggetto di ampio dibattito tra i deputati Questori il tema dell'integrazione di 20.000 euro annui che, in base alla normativa vigente, il bilancio della Camera eroga in favore del Gruppo Misto per ciascuno dei dipendenti inoptati. In esito a tale dibattito, sono state formulate le seguenti due ipotesi, che il Collegio sottopone alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza. In base alla prima ipotesi, tale integrazione potrebbe essere soppressa; considerando l'ammontare del contributo unico e onnicomprensivo stanziato in bilancio per l'anno 2018, nei residui mesi dell'anno medesimo si determinerebbero economie di spesa pari a 367.097,25 euro (pari all'importo attualmente destinato all'integrazione medesima), con minori oneri a regime pari, in base d'anno, a circa 480.000 euro.

La seconda ipotesi emersa dal dibattito in seno al Collegio è nel senso di confermare l'integrazione erogata al Gruppo Misto, in una misura tale da rafforzare il carattere graduale delle misure proposte, per un verso, e, per altro verso, di conseguire comunque un'economia di spesa nell'anno in corso in vista di una sua possibile riduzione a regime negli esercizi a venire.

Considerato come tetto massimo di spesa lo stanziamento di bilancio per il triennio 2018-2020, pari a 31,50 milioni di euro, e la somma suddivisa tra i Gruppi parlamentari per il medesimo anno mediante i piani di ripartizione approvati dal Collegio dei Questori, pari a 31,02 milioni di euro, si potrebbe stabilire di attribuire al Gruppo Misto una somma complessivamente pari al 75 per cento della differenza tra lo stanziamento annuale e la somma ripartita tra i Gruppi. Tale somma sarebbe suddivisa per il numero dei dipendenti inoptati, accertato in esito alle intese tra i Gruppi parlamentari.

In concreto, nel 2018 si assegnerebbe al Gruppo Misto, in base d'anno, la somma di 360.000 euro, equivalente al 75 per cento di 480.000 euro. Si conseguirebbe in tal modo un'economia di 120.000 euro in base d'anno. A titolo esemplificativo, ove i dipendenti inoptati fossero in ipotesi 50, per ciascuno di essi sarebbe assegnato al Gruppo Misto l'ammontare annuo di 7.200 euro; ove fossero 40, per ciascuno di essi il Gruppo Misto riceverebbe annualmente 9.000 euro.

Dal punto di vista delle modifiche testuali da apportare alle disposizioni vigenti, la prima ipotesi (recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della proposta di deliberazione) richiede di sostituire la somma annuale *pro capite* che attualmente il bilancio eroga in favore del Gruppo Misto, pari a 85.000 euro, con la somma di 55.000 euro. La seconda ipotesi richiede invece di sostituire il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della deliberazione n. 227 del 2012 con il seguente: « Per ciascuno di tali dipendenti la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo *forfetario* pari, su base annua, alla somma di 55.000 euro, integrata da una quota pari alla suddivisione di 360.000 euro per il numero dei dipendenti medesimi, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione e nei cui limiti esso comunque risponde nei confronti di ciascuno dei dipendenti medesimi, salvo che non abbia concordato specificamente nel singolo caso un trattamento economico più favorevole ».

Per quanto riguarda la disciplina dell'allegato B, la proposta prevede in primo luogo di ridefinire gli obblighi di assunzione disponendo che ciascun Gruppo sia tenuto ad assumere un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso (anziché ogni sei). Tale rapporto sarebbe determinato in misura fissa e non verrebbe modificato nel passaggio tra legislature, come attualmente previsto al fine di attenuare gli obblighi di assunzione a carico dei Gruppi parlamentari.

In secondo luogo, la sanzione a carico del Gruppo che non adempia a tali obblighi di assunzione viene ridotta da

30.000 a 20.000 euro per ciascuna unità non assunta. Viene conseguentemente eliminata la differenziazione della sanzione, attualmente commisurata al numero di dipendenti non assunti (30.000 euro fino al 50 per cento del contingente da assumere, 35.000 euro per le unità eccedenti tale misura).

Resterebbe in ogni caso in vigore la previsione in base a cui la decurtazione non può superare il 10 per cento della quota di contributo unico e onnicomprensivo assegnata al Gruppo.

Le misure sopra illustrate si applicano a decorrere dall'inizio della presente legislatura.

Si stabilisce inoltre che vengano meno gli obblighi di assunzione del personale inserito nei rispettivi elenchi e le correlate sanzioni a carico dei Gruppi, rispettivamente, per l'allegato B, al termine del quinto anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura e, per l'allegato A, al termine del decimo anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura.

Al fine di agevolare i Gruppi nell'individuazione di personale che abbia maturato specifica professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dei Gruppi stessi, si prevede, per altro, che il personale ricompreso nei due elenchi confluisca progressivamente in un Elenco del personale dei Gruppi parlamentari di nuova istituzione, tenuto a cura del Gruppo Misto. L'Ufficio di Presidenza potrà comunque valutare l'opportunità di prevedere misure volte a promuovere l'assunzione da parte dei Gruppi del personale inserito nel suddetto elenco.

Fa presente conclusivamente che la prima decisione che il Collegio dei Questori rimette all'Ufficio di Presidenza riguarda l'opzione, per i lavoratori iscritti all'allegato A, tra la riduzione da 65.000 a 55.000 euro della decurtazione del contributo unico in caso di inoptati, e il trasferimento al Gruppo Misto di 55.000 euro, sopprimendo l'integrazione pari a 20.000 euro attualmente prevista per ciascuno dei dipendenti inseriti nell'allegato A inoptati, e la seconda ipotesi prospettata che pre-

vede, come è stato appena illustrato, una più graduale riduzione della decurtazione.

La deputata Segretaria Comaroli chiede che prima di procedere a tale decisione siano esaminati gli emendamenti presentati.

Il Questore Fraccaro, nell'illustrare i pareri del Collegio dei Questori sulle proposte emendative presentate, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Colucci 1.1, volto a sopprimere, in contrasto con la proposta del Collegio, la riduzione da 65.000 a 55.000 euro della sanzione a carico dei Gruppi per ciascun dipendente inserito nell'allegato A non assunto. La predetta proposta emendativa determinerebbe peraltro un'incongruenza, atteso che la sanzione rimarrebbe fissata a 65.000 euro, mentre il contributo per il Gruppo Misto per ciascun inoptato sarebbe pari a 55.000 euro.

Sull'emendamento Colucci 1.2, il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto l'emendamento è volto a rideterminare, in contrasto con la proposta del Collegio, in 60.000 euro la sanzione a carico dei Gruppi per ciascun dipendente inserito nell'allegato A non assunto. Anche in questo caso ne deriverebbe un'incongruenza tra la sanzione, pari a 60.000 euro, e il contributo per il Gruppo Misto per ciascun inoptato, che sarebbe pari a 55.000 euro.

Il Collegio invita altresì al ritiro dell'emendamento Colucci 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario; l'emendamento, infatti, è volto a sopprimere, in contrasto con la proposta del Collegio, la riduzione del contributo al Gruppo Misto per ciascun inoptato da 85.000 a 55.000 euro, annullando in tal modo le economie di spesa che deriverebbero dalla soppressione dell'integrazione di 20.000 euro attualmente a carico del bilancio della Camera.

Sugli identici emendamenti Colucci 1.4 e Pastorino 1.5 il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, perché ridefiniscono, in

contrasto con la proposta del Collegio, il contributo *forfetario* spettante al Gruppo Misto per ciascun inoptato in 65.000 euro, comportando un'integrazione a carico del bilancio della Camera di 10.000 euro. Si ridurrebbero di conseguenza le economie di spesa che deriverebbero dalla soppressione dell'integrazione di 20.000 euro a carico del bilancio della Camera.

Sull'emendamento Rosato 1.6 il parere è favorevole a condizione che sia così riformulato: al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « previa intesa con il Gruppo Misto medesimo ». L'emendamento prevede la possibilità per i Gruppi che abbiano interamente adempiuto agli obblighi di assunzione di dipendenti inseriti nell'allegato A, di assumere ulteriori dipendenti presenti nel medesimo allegato e già assunti dal Gruppo Misto, percependo la somma che, sulla base della normativa vigente, sarebbe attribuita al Gruppo Misto.

Il Collegio formula poi un invito al ritiro dell'emendamento Pastorino 1.12, che è in contrasto con le finalità complessive di superamento della disciplina degli allegati A e B recate dalla proposta di modifica della deliberazione n. 227 del 2012 all'esame dell'Ufficio di Presidenza. Ove l'invito al ritiro non sia accolto, il parere sull'emendamento è contrario.

Con riguardo all'emendamento Colucci 1.7 il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, atteso che lo stesso si pone in contrasto con le finalità della proposta del Collegio, in quanto comporterebbe un ulteriore prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti iscritti nell'allegato A e, a copertura di tale misura, utilizzerebbe i risparmi che si determinano per il bilancio della Camera.

Il Collegio invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Comaroli e altri 1.8, che esclude dall'Elenco del personale dei Gruppi, che sarà istituito dopo la soppressione degli Allegati A e B, i soggetti ricompresi nell'allegato A che sono stati inoptati per due legislature. Fa presente in proposito che l'elenco in questione ha soltanto finalità di pubblicità,

per cui non sussistono ragioni per limitare i nominativi in esso contenuti.

Sull'emendamento Comaroli e altri 1.9, il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto prevede il beneficio dell'isopensione (o esodo) per i soggetti ricompresi nell'allegato A che alla data del 23 marzo 2028 non abbiano conseguito il diritto di accesso al trattamento pensionistico. Fa presente che si tratta di una previsione onerosa, che assorbirebbe i risparmi derivanti dalla proposta di deliberazione predisposta dal Collegio. Ricorda poi come non sia possibile istituire nel bilancio della Camera un fondo destinato ai Gruppi parlamentari, dal momento che il Regolamento dispone che il contributo per i Gruppi medesimi sia unico e onnicomprensivo.

Il Collegio, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Comaroli e altri 1.10, che propone l'introduzione di un contributo di incentivo all'esodo per i soggetti inseriti nell'allegato A ai quali alla data del 23 marzo 2028 manchino non più di cinque anni per conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico. Si tratta anche in questo caso di una previsione onerosa, che assorbirebbe i risparmi derivanti dalla proposta predisposta dal Collegio. Vale inoltre la stessa considerazione già espressa per cui non è possibile istituire nel bilancio della Camera un fondo destinato ai Gruppi, dal momento che il Regolamento prevede un contributo unico e onnicomprensivo.

Anche sull'emendamento Comaroli e altri 1.11, che prevede un contributo di incentivo all'esodo per i soggetti inseriti nell'allegato A ai quali alla data del 23 marzo 2028 manchino non più di tre anni per conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico, il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, per le stesse motivazioni già illustrate con riferimento alla precedente proposta emendativa.

Sull'emendamento Colucci 2.1, che determina gli obblighi di assunzione dei dipendenti inseriti nell'allegato B fissando

il rapporto di un dipendente ogni otto deputati, il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Sottolinea che la proposta del Collegio che fissa tale rapporto in un dipendente ogni dieci deputati rappresenta l'esito di una mediazione rispetto a un'ipotesi iniziale di un dipendente ogni dodici deputati.

Formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Rosato 2.2, che prevede la possibilità per i Gruppi che abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di personale inserito nell'allegato B, di assumere ulteriore personale iscritto nel medesimo allegato. Ai predetti Gruppi la Camera dovrebbe erogare un contributo forfetario, su base annua, corrispondente alla suddivisione della somma derivante dal complesso delle sanzioni irrogate con riferimento all'anno precedente. Chiarisce che in questo caso il parere è contrario perché, a differenza dei dipendenti inseriti nell'allegato A, per quelli di allegato B non sussiste una garanzia di assunzione; di conseguenza l'eventuale assunzione in eccedenza agli obblighi è rimessa completamente alla discrezionalità dei Gruppi e appare incongruo (oltre che potenzialmente oneroso per la Camera) prevedere che per tali assunzioni sia riconosciuto un contributo.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti Colucci 2.3, numero 1), Rosato 2.4, Comaroli e altri 2.5, Pastorino 2.6, che recano un'identica previsione, fa presente che il Collegio si rimette all'Ufficio di Presidenza. Gli emendamenti differiscono al 23 marzo 2028 la soppressione dell'allegato B, sostanzialmente disponendo la medesima durata per entrambi gli allegati alla deliberazione n. 227 del 2012. Il Collegio, nel rimettersi all'Ufficio di Presidenza, sottolinea che anche in questo caso la proposta del Collegio di sopprimere l'allegato B a partire dal 23 marzo 2023 rappresenta l'esito di una mediazione rispetto a un'ipotesi iniziale di soppressione immediata dell'allegato B. Osserva inoltre che l'approvazione dei predetti emendamenti determinerebbe a partire dalla prossima legislatura un aumento degli obblighi

di assunzione rispetto alla normativa vigente, che prevede un dipendente ogni dodici deputati, e un ulteriore aumento di sei deputati per ogni successivo rinnovo della Camera, determinando pertanto condizioni più sfavorevoli per i Gruppi rispetto a quelle vigenti.

Dopo che, su richiesta del Presidente Fico, il Questore Fraccaro ha precisato che, relativamente all'emendamento Colucci 2.3, il Collegio dei Questori si rimette all'Ufficio di Presidenza solo con riferimento al numero 1), il deputato Segretario Volpi osserva come la suddivisione in più parti di una proposta emendativa non possa essere esclusivamente rimessa a una decisione dei Questori.

Il Presidente Fico fa presente che è possibile chiedere la votazione per parti separate di una proposta emendativa.

Il Questore Fraccaro chiarisce che la proposta di parere illustrata dal Collegio si basa sull'identità di obiettivi del numero 1) dell'emendamento Colucci 2.3, nonché degli emendamenti Rosato 2.4, Comaroli 2.5 e Pastorino 2.6, tutti volti a differire al 23 marzo 2028 la soppressione dell'allegato B.

Il numero 2) dell'emendamento Colucci 2.3 risulta invece indipendente dal punto di vista della *ratio*, prevedendo che nell'Elenco del personale dei Gruppi siano inseriti i dipendenti iscritti all'allegato B all'inizio della presente legislatura, anziché alla data di istituzione dell'Elenco stesso. In proposito, osserva che la proposta appare incongrua, perché l'istituzione dell'Elenco è connessa proprio alla soppressione dell'allegato B, e quindi su di essa il Collegio formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Dopo che il deputato Segretario Volpi ha formulato un'ulteriore richiesta di chiarimento, il Presidente Fico precisa che la votazione per parti separate dell'emendamento in questione potrà essere richiesta al momento della votazione e ricorda che il Collegio si rimette all'Ufficio di Presidenza per la prima parte

mentre ha formulato un invito al ritiro sulla seconda.

Il Questore Fraccaro fa quindi presente che il Collegio dei Questori formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Comaroli e altri 2.7 che esclude dall'Elenco del personale dei Gruppi, che sarà istituito dopo la soppressione dell'allegato B, i dipendenti inseriti nel predetto allegato che non abbiano lavorato presso i Gruppi o non siano stati decretati per almeno due legislature sulle ultime tre. Ribadisce in proposito che l'Elenco in questione ha soltanto finalità di pubblicità, per cui non sussistono ragioni per limitare i nominativi in esso contenuti.

Infine, con riguardo all'emendamento Colucci 3.1, che innalza dallo 0,35 per cento allo 0,40 per cento la quota del contributo unico e omnicomprensivo riservata al Gruppo Misto, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Rileva in proposito che il riparto iniziale del contributo è stato già approvato dal Collegio dei Questori, entro il termine stabilito di 30 giorni dall'inizio della legislatura, per cui la proposta emendativa costringerebbe tra l'altro a rivedere le quote già assegnate a ciascun Gruppo.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore Fraccaro e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Il deputato Segretario Liuni chiede se la mediazione cui il Questore Fraccaro ha fatto riferimento nell'esplicitare le motivazioni del parere su alcuni emendamenti sia avvenuta esclusivamente all'interno del Collegio dei Questori.

Il Questore Fontana chiarisce che la revisione della disciplina degli allegati A e B è stata oggetto di un'ampia discussione all'interno del Collegio dei Questori sul merito delle singole misure da adottare. La proposta che viene sottoposta alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza è quindi frutto del confronto tra diversi punti di vista che si è svolto in seno al Collegio, ferma restando la facoltà dell'Ufficio di

Presidenza di decidere altrimenti, essendo quest'ultimo l'organo deputato ad assumere la decisione finale.

Il deputato Segretario Liuni, dopo aver osservato come i Gruppi parlamentari non presenti all'interno del Collegio dei Questori non abbiano potuto prendere parte alla mediazione avvenuta in quella sede, esprime forti perplessità in relazione alla organizzazione dei tempi di lavoro dell'Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento al breve tempo disponibile per la presentazione delle proposte emendative, laddove, a suo avviso, la rilevanza della materia avrebbe richiesto tempi maggiormente idonei a consentire lo svolgimento di una riflessione più ampia da parte dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

La deputata Segretaria Comaroli richiama l'attenzione sui contenuti dell'emendamento a propria firma 1.9, identico nelle finalità agli emendamenti 1.10 e 1.11, volto a prevedere una forma di « scivolo » per i lavoratori dell'allegato A. In proposito, fa presente che la proposta non introdurrebbe un costo aggiuntivo, poiché si finanzierebbe con i risparmi ottenuti dalla prevista soppressione dell'integrazione di 20.000 euro attualmente erogata al Gruppo Misto. Ritiene, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza potrebbe farsi promotore di una modifica al Regolamento volta a prevedere l'istituzione di un apposito fondo ove far confluire le risorse da destinare a tale obiettivo. Sottolinea come l'emendamento intenderebbe farsi carico della situazione di lavoratori che, avendo svolto per molti anni una peculiare attività presso i Gruppi parlamentari, si ritroveranno vicini all'età della pensione con la difficoltà di trovare un'attività lavorativa all'esterno. Chiarisce quindi che l'emendamento 2.7 è invece volto a snellire l'istituendo Elenco del personale dei Gruppi parlamentari, espungendo quei lavoratori attualmente inseriti nell'allegato B che non abbiano un reale interesse a permanervi.

Il Questore Fraccaro ringrazia i colleghi per le osservazioni formulate e assi-

cura che sarà tenuta in debita considerazione, per il futuro, la richiesta di tempi di lavoro più congrui. In questa circostanza vi era l'interesse a garantire certezze ai Gruppi che devono assumere il proprio personale. In replica alle osservazioni dei colleghi, fa quindi presente che il contributo unico e omnicomprendivo è previsto dal Regolamento della Camera, che non può essere modificato dall'Ufficio di Presidenza ma richiede per la sua revisione un iter più complesso. Quanto all'allegato B, ricorda come esso sia già il frutto di un'operazione di snellimento compiuta nella passata legislatura, in esito alla quale tutti i lavoratori che attualmente vi risultano iscritti hanno manifestato una espressa volontà di rimanervi.

Il Vicepresidente Rosato, nell'apprezzare il parere espresso dal Collegio sull'emendamento 1.6 a sua firma, fa tuttavia osservare che la riformulazione proposta dal Collegio dei Questori ai fini del suo accoglimento attribuisce un potere di veto al Gruppo Misto che potrebbe vanificarne l'efficacia. In ogni caso, afferma che si adegnerà alla soluzione che verrà prospettata.

Dichiara inoltre di condividere la proposta della collega Comaroli, ed altri, volta a prevedere uno « scivolo » per i lavoratori dell'allegato A. In proposito, ritiene che l'istituendo Elenco del personale dei Gruppi costituisca una sorta di « allegato C », una nuova fattispecie rispetto alla quale non sono specificate modalità per agevolare le assunzioni e per la quale potranno presentarsi in futuro gli stessi problemi di cui oggi si discute. Reputerebbe, quindi, ragionevole prendere in considerazione la proposta della collega Comaroli, che è volta a tutelare lavoratori che, alla soglia della pensione, difficilmente si ricollocherebbero all'esterno e che, tra l'altro, riproduce una norma dell'ordinamento generale che già consente alle aziende di prevedere strumenti per facilitare i pensionamenti. Pertanto, pur riconoscendo la validità delle obiezioni sollevate nel merito dal Questore Fraccaro, invita a sostenere le finalità della proposta,

che potranno essere realizzate con lo strumento che sarà ritenuto più idoneo, sia esso la legge o una modifica del Regolamento della Camera che consenta la costituzione di un apposito fondo.

Al fine di sostenere anche il secondo emendamento a sua firma, il 2.2, osserva come a fronte della proposta di abbattimento delle sanzioni a carico dei Gruppi che decidano di non assumere personale dell'allegato B, si potrebbe proporre, quale soluzione di mediazione rispetto al suo stesso emendamento, che una parte di tali sanzioni siano assegnate a quei Gruppi che assumano lavoratori di allegato B in più rispetto alla quota di spettanza. La proposta si muoverebbe nell'ambito delle risorse già assegnate ai Gruppi dal bilancio della Camera e non comporterebbe maggiori oneri. Non condivide l'obiezione secondo cui tale soluzione determinerebbe una riduzione dei risparmi per la Camera, in quanto anche la proposta dei Questori, disponendo la riduzione delle sanzioni per le mancate assunzioni sia dall'allegato A che dall'allegato B, riduce il risparmio per la Camera. Ritiene invece che la soluzione che ha prospettato individui un punto di equilibrio, consentendo ai Gruppi che non assumono lavoratori inseriti nell'allegato B di avere una riduzione delle sanzioni e ai Gruppi che si fanno carico di assumere più lavoratori dell'allegato B di avere qualche risorsa in più da destinare agli stessi.

Il deputato Segretario Volpi chiede una breve sospensione della riunione prima di passare alla votazione delle proposte emendative presentate all'articolo in esame, al fine di consentire ai rappresentanti del Gruppo Lega-Salvini Premier di valutare se accedere all'invito al ritiro, formulato dal Collegio dei Questori, degli emendamenti da loro presentati.

Fa presente, quindi, che la necessità di effettuare la predetta valutazione deriva non soltanto da ragioni di merito — in particolare, dalla constatazione che il testo in esame non esprime una mediazione tra le proposte presentate da tutti i Gruppi —, ma anche dall'esigenza di assumere una decisione, di natura politica, che riguarda

la stessa partecipazione al prosieguo dei lavori. Fa osservare, infatti — conoscendo, peraltro, la sensibilità del Presidente Fico per il tema del lavoro — come su tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ispirati non da finalità ostruzionistiche, bensì dalla volontà di migliorare un testo che andrà ad incidere sulle posizioni e sulle aspettative di tanti lavoratori, sia stato formulato dal Collegio dei Questori un invito al ritiro, fatta eccezione per quello sul quale il Collegio medesimo ha ritenuto di rimettersi all'Ufficio di Presidenza, senza esprimere sullo stesso uno specifico parere, come a suo avviso sarebbe stato più opportuno. Rileva altresì come le motivazioni esplicitate dal Questore Fraccaro a sostegno del parere formulato non appaiano convincenti ed esauritive, anche alla luce delle considerazioni da ultimo svolte dal Vicepresidente Rosato.

Il deputato Segretario Colucci, dopo avere ringraziato per il saluto di benvenuto che il Presidente Fico gli ha rivolto all'inizio della riunione, ricorda come durante la campagna elettorale che ha preceduto la consultazione dello scorso marzo la gran parte delle forze politiche abbia riservato molta attenzione ai temi della povertà, della disoccupazione e della precarietà del lavoro; si dice pertanto certo che la sensibilità nei confronti delle predette problematiche sociali e, in particolare, delle difficoltà che affliggono il mondo del lavoro, cui ha fatto riferimento il collega Volpi, appartenga a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza. A tale riguardo, chiede di sapere, innanzitutto, se sia stato promosso un confronto con le organizzazioni rappresentative dei soggetti inclusi negli allegati A e B, ritenendo che un'adeguata interlocuzione con tali organizzazioni possa anche fornire suggerimenti utili per temperare il giusto principio di consentire a ciascun Gruppo di scegliere i dipendenti di cui avvalersi con le esigenze dei lavoratori inclusi nei predetti elenchi, di cui a suo avviso occorre tenere conto.

Nel rilevare come la proposta del Collegio dei Questori comporti, in entrambe le formulazioni alternative prospettate all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), un decremento delle risorse da attribuire al Gruppo Misto a fronte dell'assunzione dei soggetti compresi nell'allegato A che non avranno trovato una collocazione lavorativa presso altri Gruppi — i cosiddetti « inoptati » —, chiede inoltre di sapere se sia stata operata una valutazione tecnico-giuridica in merito alle responsabilità che eventualmente graveranno sul Gruppo Misto, anche sul versante del contenzioso, in seguito all'assunzione dei predetti soggetti.

Evidenzia, quindi, come gli emendamenti a sua firma, presentati con spirito costruttivo e senza finalità ostruzionistiche, rispondano tutti all'esigenza di riattribuire al Gruppo Misto, anche soltanto parzialmente, le risorse economiche che la proposta del Collegio dei Questori prevede di decurtare. Pur rammaricandosi che nessuna delle proposte emendative a sua firma sia stata accolta dal Collegio, esprime comunque apprezzamento per il fatto che siano state esposte le motivazioni del mancato accoglimento, auspicando di poter avere un ulteriore riscontro dai deputati Questori anche in merito alle considerazioni da ultimo svolte.

Il Questore Cirielli, intervenendo quale rappresentante in Ufficio di Presidenza del Gruppo Fratelli d'Italia, fa presente che il suo Gruppo è favorevole a modifiche alla disciplina per il personale inserito negli allegati A e B. Ricorda anzi come la forza politica cui appartiene si fosse fatta promotrice, già nella precedente legislatura, di iniziative volte a far confluire i lavoratori compresi nei predetti elenchi, all'esito di un corso-concorso, in un apposito ruolo speciale distinto da quello del personale della Camera. Evidenzia, al riguardo, come in passato sia stato consentito alle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato il personale precario che avesse maturato una consistente anzianità di servizio.

Sottolinea come la proposta di modifica all'esame dell'Ufficio di Presidenza possa

essere considerata come una mediazione in quanto rappresenta la soluzione scaturita dal lungo e approfondito confronto tra le differenti posizioni dei deputati Questori in materia, dopo che il Questore Fraccaro ha legittimamente posto come priorità politica la modifica della deliberazione n. 227 del 2012. Ricorda d'altra parte come spetti al Questore anziano — eletto peraltro con alcune decine di voti in più rispetto al numero dei deputati del suo Gruppo di appartenenza e dunque con il consenso di altre forze politiche — predisporre l'ordine del giorno del Collegio e deciderne le priorità politiche di intervento.

Nel rilevare come competeva al Presidente della Camera, invece, stabilire i tempi per l'esame in Ufficio di Presidenza del predetto testo e degli emendamenti ad esso presentati, auspica, quale rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, che si proceda, attesa l'importanza del tema in esame, a un approfondimento delle esigenze che sono state condivise nella discussione in maniera trasversale, al di là degli orientamenti di parte.

La deputata Segretaria Liuzzi ritiene che l'Ufficio di Presidenza, prima della votazione delle proposte emendative presentate, debba esprimersi sulle due ipotesi prospettate dal Collegio dei Questori in merito all'integrazione di 20.000 euro annui che, in base alla normativa vigente, il bilancio della Camera eroga in favore del Gruppo Misto per ciascuno dei dipendenti inoptati assunti da tale Gruppo. Al riguardo, dichiara di condividere l'ipotesi che prevede la soppressione della predetta integrazione, dalla quale conseguirebbero minori oneri pari, in base d'anno, a circa 480.000 euro.

Per quanto riguarda, inoltre, la previsione del momento in cui verranno meno gli obblighi di assunzione del personale inserito negli allegati A e B e le correlate sanzioni a carico dei Gruppi, fissato, per i soggetti compresi nell'allegato B, al termine del quinto anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura e, per quelli inseriti nell'allegato A, al termine

del decimo anno successivo alla medesima data, è dell'avviso che sarebbe stato preferibile fare riferimento, anziché al decorso di un determinato numero di anni, al termine della XVIII legislatura per l'allegato B e al termine della XIX per l'allegato A, indipendentemente dalla durata delle legislature medesime.

Il deputato Segretario Pastorino, nel fare proprie le considerazioni espresse dal collega Colucci in merito alla necessità di approfondire le problematiche di natura contrattuale collegate all'adozione della disciplina in esame, invita ad affrontare con cautela l'argomento in esame — che nel corso degli anni ha animato discussioni e generato un contenzioso anche presso gli organi interni di giurisdizione —, tenendo conto, peraltro, del fatto che le economie attese dalle misure concernenti l'allegato A, in ragione del numero limitato dei soggetti inseriti in tale elenco, non sono di entità ragguardevole.

Osserva, quindi, come il suo emendamento 1.12 — per il quale il Collegio dei Questori ha formulato un invito al ritiro —, prendendo spunto dalle proposte del Questore Fraccaro e dalle istanze del Gruppo parlamentare cui questi appartiene, avesse il senso di suggerire un percorso di approfondimento che tenesse nel debito conto la situazione pregressa e, conseguentemente, attuasse il superamento della disciplina relativa ai dipendenti dei Gruppi — non più giovani — con una gradualità maggiore di quella prospettata dal testo in esame.

Nel condividere le considerazioni svolte dal Vicepresidente Rosato e dalla deputata Segretaria Comaroli riguardo alla costituzione, con i risparmi di spesa realizzati per effetto della modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della proposta di deliberazione, di un apposito fondo le cui risorse sarebbero attribuite ai Gruppi che intendessero riconoscere ai propri dipendenti il beneficio dell'isopensione, esprime perplessità sul percorso delineato nella proposta di deliberazione, che considera troppo affrettato, e chiede anch'egli di sapere se vi sia stata una previa inter-

locuzione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

Il Presidente Fico, non essendovi altre richieste di intervento, chiede ai deputati Questori se intendano fornire chiarimenti o svolgere considerazioni in merito alle questioni sollevate dai colleghi intervenuti nella discussione.

Il Questore Fraccaro ricorda innanzitutto che l'istituzione dell'allegato A e l'approvazione della relativa disciplina nel 1993 devono essere ricondotte alla volontà di garantire, al termine di una lunga fase politica, la stabilità del posto di lavoro per il personale dipendente dei Gruppi parlamentari, anche prevedendo l'obbligo, per il Gruppo Misto, di assumere il personale che non avesse trovato collocazione presso gli altri Gruppi. Precisa quindi che l'Elenco del personale dei Gruppi parlamentari di cui all'articolo 2, comma 4, della proposta di deliberazione in esame, nel quale confluiranno i soggetti che, alla data del 23 marzo 2023, risultino ricompresi nell'allegato B, nonché i soggetti che, alla data del 23 marzo 2028, risultino ricompresi nell'allegato A, non può in alcun modo essere assimilato ai predetti allegati.

Ciò in quanto, al termine della fase di graduale superamento della disciplina vigente in materia di assunzione del personale inserito negli allegati A e B, verranno meno — come precisato nella relazione introduttiva — gli obblighi di assunzione riferiti a tale personale e le correlate sanzioni a carico dei Gruppi.

In tal modo sarà attuato il principio, di cui anche nel corso della discussione è stata riconosciuta la correttezza, secondo il quale ciascun Gruppo deve essere libero di assumere, per lo svolgimento delle proprie attività, il personale ritenuto più idoneo sotto il duplice profilo professionale e fiduciario.

Ribadisce, quindi, come l'istituzione dell'Elenco del personale dei Gruppi parlamentari, che sarà tenuto a cura del Gruppo Misto, sia finalizzata soltanto ad agevolare l'individuazione da parte dei Gruppi — i quali potranno a tal fine

chiedere al presidente del Gruppo Misto di trasmettere loro l'Elenco medesimo — di personale che abbia maturato specifica professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dei Gruppi stessi.

Per quanto riguarda la questione relativa alla responsabilità patrimoniale del Gruppo Misto a fronte dell'assunzione dei dipendenti cosiddetti « inoptati », ricorda che nella scorsa legislatura è stata approvata una modificazione della deliberazione n. 227 del 2012 proprio per tenere conto del fatto che il Gruppo Misto assume tali dipendenti esclusivamente per corrispondere a un adempimento stabilito dalla normativa interna e non per propria scelta. In particolare, è stato sostituito il comma 5 dell'articolo 4 della deliberazione n. 227 del 2012, prevedendo che per ciascuno dei dipendenti assunti in quanto non collocati presso altri Gruppi, la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario pari a 85.000 euro su base annua, che la proposta di deliberazione in esame propone di ridurre a 55.000 euro tale contributo è finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione e il Gruppo Misto risponde nei confronti di ciascuno dei dipendenti medesimi nei limiti del contributo ricevuto dalla Camera, salvo che non abbia concordato specificamente nel singolo caso un trattamento economico più elevato. Fa presente, peraltro, che in base alla disciplina vigente il Gruppo Misto non è tenuto ad assicurare una corrispondenza tra il contributo forfetario erogato dalla Camera e gli oneri complessivi derivanti dall'assunzione di un « inoptato », la cui retribuzione è in concreto parametrata al tipo di rapporto di lavoro instaurato, che può essere a tempo pieno o *part-time* a seconda dei casi. È per questo motivo — precisa — che il Collegio dei Questori ha chiesto di riformulare l'emendamento Rosato 1.6.

Soffermandosi, infine, sull'emendamento Rosato 2.2, che prevede la possibilità per i Gruppi di assumere in eccedenza dipendenti di allegato B, percependo la somma derivante dalle sanzioni che sa-

ranno applicate ai Gruppi inadempienti, fa presente, parlando a titolo personale, che il Gruppo cui appartiene non è convinto della bontà della proposta del collega Rosato anche perché essa potrebbe penalizzare i Gruppi espressione di nuove forze politiche, i quali, non avendo avuto modo di instaurare un rapporto fiduciario con il personale incluso nell'allegato B — a differenza dei Gruppi che già in passato se ne sono avvalsi — potrebbero avere interesse ad assumere soggetti provenienti dall'esterno.

Il Vicepresidente Rosato, nel preannunciare che dovrà abbandonare la riunione a causa di impegni precedentemente assunti, richiama le considerazioni da lui già svolte nel corso della discussione, esprimendo perplessità in merito alla possibilità di adottare, già nella riunione odierna, una decisione ponderata sulle complesse questioni attinenti alla materia in esame.

Non condividendo le considerazioni espresse dal Questore Fraccaro con riferimento al proprio emendamento 2.2, non lo ritira, ritenendo che tale proposta emendativa contemperi l'esigenza del Gruppo di cui fa parte il Questore Fraccaro di vedersi irrogare minori sanzioni per il mancato assolvimento dell'obbligo di assunzione relativo al personale compreso nell'allegato B — come previsto dal testo in esame — con una maggiore tutela del personale medesimo, attuata mediante la suddivisione dell'importo delle sanzioni tra i Gruppi che vogliano instaurare un rapporto di lavoro subordinato con unità di personale ulteriori rispetto a quelle che sarebbero tenuti ad assumere.

Accetta, invece, la riformulazione del proprio emendamento 1.6.

Dopo che il deputato Segretario Volpi ha ribadito la richiesta di una breve sospensione, per consentire ai rappresentanti del proprio Gruppo di valutare se accedere all'invito al ritiro degli emendamenti da essi presentati ovvero chiedere che gli stessi siano posti in votazione, la Vicepresidente Carfagna si associa alla

predetta richiesta. Pur essendo il suo Gruppo rappresentato nel Collegio dei Questori dal collega Fontana — il che la rassicura circa i contenuti della proposta in esame — osserva tuttavia che i componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno avuto un tempo congruo per elaborare le proprie valutazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna riunione. Ritiene, quindi, che la richiesta del deputato Segretario Volpi non solo debba essere accolta, ma debba costituire un riferimento per il prosieguo dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, al fine di consentire ai componenti dell'organo di approfondire adeguatamente le questioni all'esame delle riunioni e di elaborare le proprie valutazioni al riguardo.

Il deputato Segretario Pastorino rinnova la richiesta di sapere se siano state sentite le organizzazioni rappresentative del personale inserito negli allegati A e B.

Pur concordando sulla necessità di garantire ai Gruppi parlamentari una maggiore libertà nell'allocazione delle risorse economiche ad essi attribuite a carico del bilancio della Camera, ritiene tuttavia, associandosi alle considerazioni svolte dalla Vicepresidente Carfagna, che le delicate questioni all'esame dell'Ufficio di Presidenza, riguardando dei lavoratori, non possano essere definite in una sola riunione, senza la presenza di tutti i componenti dell'organo e senza che questi ultimi abbiano avuto la possibilità di valutare in maniera adeguata la relativa documentazione.

Il Presidente Fico, non essendovi altri interventi, accoglie la richiesta di una breve sospensione della riunione.

(La riunione, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 19,50).

Il Vicepresidente Fontana, pur comprendendo le ragioni di urgenza che hanno indotto a svolgere la riunione odierna senza prevedere un tempo congruo per una valutazione da parte dei componenti dell'Ufficio di Presidenza della materia in esame, ribadisce la richiesta

che di tale esigenza si tenga conto in occasione della convocazione delle prossime riunioni. Ritiene peraltro opportuna, nei casi in cui vengano all'esame dell'Ufficio di Presidenza provvedimenti di interesse dei Gruppi parlamentari, una interlocuzione tra gli stessi finalizzata all'adozione, prima della riunione dell'organo di direzione politica, di una posizione quanto più possibile condivisa.

Passando alle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, auspica che con la collaborazione dei colleghi appartenenti alle altre forze politiche, alla cui sensibilità si appella, possa dare soluzione — eventualmente attraverso il recepimento in un provvedimento legislativo del contenuto dell'emendamento Comaroli 1.9 — alle difficoltà cui potrebbero andare incontro, quando verranno meno gli obblighi di assunzione a carico dei Gruppi, alcuni dei lavoratori inseriti nell'allegato A.

Dopo che il deputato Segretario Volpi ha chiesto se sia possibile trasformare in un ordine del giorno la proposta emendativa Comaroli 1.9, il Presidente Fico fa presente che i Questori possono assumere l'impegno ad analizzare le questioni poste dalla collega con il predetto emendamento.

Dopo aver preso atto del ritiro degli emendamenti Colucci 1.7, Comaroli 1.9, Comaroli 1.10 e 1.11, nonché Colucci 1.2 e 1.4, il Presidente Fico fa presente che il testo elaborato dai Questori reca all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), due ipotesi alternative, sulle quali l'Ufficio di Presidenza deve esprimersi preliminarmente. Ove l'Ufficio di Presidenza si esprimesse a favore della prima ipotesi, si passerebbe all'esame degli emendamenti ad essa riferiti, risultando preclusa la seconda ipotesi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone pertanto in votazione l'adozione quale testo base della prima ipotesi relativa alla formulazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo dei deputati Questori.

(L'Ufficio di Presidenza approva).

Passando quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 della proposta di deliberazione, il Presidente Fico, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta emendativa Colucci 1.1.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Dopo avere ricordato che l'emendamento Colucci 1.2 è stato ritirato, il Presidente Fico pone in votazione l'emendamento Colucci 1.3.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Il Presidente Fico, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento Pastorino 1.5.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Passando all'emendamento Rosato 1.6, il Presidente Fico avverte che c'è un'ulteriore riformulazione, volta a rendere più chiaro il testo della norma, accettata dal presentatore, nel senso di sostituire le parole: « da quest'ultimo » con le parole: « dal Gruppo Misto ».

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta emendativa Rosato 1.6.

(L'Ufficio di Presidenza approva)

Il Presidente Fico, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta emendativa Pastorino 1.12.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Dopo avere ricordato che l'emendamento Colucci 1.7 è stato ritirato, il Presidente Fico pone in votazione la proposta emendativa Comaroli 1.8.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 della proposta di deliberazione.

Il Presidente Fico, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta emendativa Colucci 2.1.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Il Presidente Fico, nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta emendativa Rosato 2.2.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Il Presidente Fico avverte che il Collegio dei Questori ha chiesto di procedere alla votazione per parti separate della proposta emendativa 2.3 Colucci, nel senso di votare distintamente i numeri 1 e 2.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone pertanto in votazione la prima parte della proposta emendativa Colucci 2.3 e le identiche proposte emendative Rosato 2.4, Comaroli 2.5 e Pastorino 2.6.

(L'Ufficio di Presidenza approva)

Pone quindi in votazione la seconda parte della proposta emendativa Colucci 2.3.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Il Presidente Fico pone in votazione la proposta emendativa Comaroli 2.7.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Il Presidente Fico passa all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 3 della proposta di deliberazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta emendativa Colucci 3.1.

(L'Ufficio di Presidenza respinge)

Il Presidente Fico avverte che, essendo esaurito l'esame delle proposte emendative presentate, si passerà alla votazione della proposta di modificazione della deliberazione n. 227 del 2012 nel suo complesso.

Il Questore Cirielli fa presente che, in seguito all'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza della prima ipotesi relativa alla formulazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo dei deputati Questori, non potrà esprimere un voto favorevole sulla proposta di deliberazione. Ritiene, infatti, che la soppressione dell'integrazione di 20.000 euro, che il bilancio della Camera eroga, in base alla normativa vigente, a favore del Gruppo Misto per ciascuno dei cosiddetti « inoptati », recherà un grave danno ai lavoratori interessati, risultato che egli non aveva in alcun modo auspicato all'atto della predisposizione del testo in esame da parte del Collegio. Dichiara pertanto che esprimerà un voto di astensione.

Il deputato Segretario Volpi esprime perplessità in merito alla scelta di astensione da parte di un Questore su uno dei provvedimenti più rilevanti dell'inizio della legislatura. Fa osservare, d'altro canto, come il suo Gruppo, le cui proposte emendative non sono state valutate favorevolmente dal Collegio dei Questori, abbia perseguito fino all'ultimo il tentativo di avere un'interlocuzione politica volta alla ricerca di possibili soluzioni alle questioni sollevate attraverso le predette proposte. Aggiunge peraltro di avere ipotizzato, con i colleghi di Gruppo, che la votazione del provvedimento in esame potesse essere rinviata per consentire anche al rappresentante del Gruppo Partito Democratico di parteciparvi.

Dopo che il Presidente Fico ha ricordato che il Vicepresidente Rosato ha rappresentato la necessità di allontanarsi dalla riunione a causa di impegni precedentemente assunti, il deputato Segretario Pastorino preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di deliberazione, per ragioni che attengono al metodo adottato. Deplora, innanzitutto, che ai componenti dell'Ufficio di Presidenza non sia stata offerta la possibilità di valutare in maniera compiuta la materia in esame. Considera grave, inoltre, che sia stata trascurata l'interlocuzione con i rappresentanti dei lavoratori, ancor più necessaria, a suo

avviso, in ragione delle penalizzazioni che tali lavoratori subiranno in seguito all'approvazione della proposta di deliberazione. Pur confermando di considerare legittima l'esigenza dei Gruppi parlamentari di godere di una maggiore autonomia nell'allocazione delle risorse economiche ad essi erogate dal bilancio della Camera, si rammarica tuttavia del fatto che le problematiche concernenti lavoratori che hanno maturato un legittimo affidamento — che a suo avviso deve essere tutelato — sulla base di un rapporto ultraventennale con i Gruppi parlamentari, vengano affrontate senza prevedere tempi di discussione adeguati e omettendo ogni interlocuzione con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori medesimi.

Il deputato Segretario Colucci dichiara che esprimerà un voto contrario sulla proposta di deliberazione, richiamando le considerazioni già svolte quando ha illustrato i propri emendamenti. A suo avviso, sarebbe stato opportuno differire di qualche giorno la conclusione dell'esame del provvedimento, per consentire un'interlocuzione da parte del Collegio dei Questori con le rappresentanze dei lavoratori interessati e con il Gruppo Misto.

Il Presidente Fico dichiara di fare proprie tutte le osservazioni svolte con riferimento all'organizzazione dei tempi di lavoro dell'Ufficio di Presidenza. A tale riguardo, assicura che in occasione delle prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza si opererà per garantire un'adeguata risposta alle esigenze rappresentate dai colleghi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone conclusivamente in votazione la proposta di modificazione della deliberazione n. 227 del 2012 nel suo complesso, come risultante dalle deliberazioni già assunte nel corso della riunione.

L'Ufficio di Presidenza approva la seguente deliberazione:

« L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, e

successive modificazioni, in materia di contributo unico e onnicomprensivo e di personale dei Gruppi parlamentari;

visto l'articolo 4, nel testo vigente, della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012, recante disposizioni per il personale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 7 dicembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'articolo 5, nel testo vigente, della citata deliberazione n. 227 del 2012, recante disposizioni per il personale di segreteria;

viste le proposte di modificazione dei citati articoli 4 e 5 formulate dal Collegio dei deputati Questori, intese a implementare gli istituti previsti dalle norme vigenti in vista del progressivo superamento della disciplina in materia di assunzione del personale inserito negli elenchi di cui agli allegati A e B alla citata deliberazione n. 227 del 2012, preservandone nel contempo il connotato di gradualità, e a conseguire per tale via anche una riduzione della spesa di funzionamento dell'Istituzione parlamentare;

ritenuta a tal fine l'opportunità di modificare la disciplina di cui ai citati articoli 4 e 5 nel senso di ridurre, a decorrere dalla XVIII legislatura, la decurtazione del contributo unico e onnicomprensivo spettante al Gruppo parlamentare che non adempia agli obblighi di assunzione di cui ai predetti articoli 4 e 5 della deliberazione n. 227 del 21 dicembre 2012, di rideterminare gli obblighi di assunzione del personale compreso nell'allegato B che i Gruppi parlamentari sono tenuti a rispettare per non incorrere nella decurtazione di cui al citato articolo 5 nonché di fissare un termine per il venimento degli obblighi di assunzione del personale inserito negli allegati A e B e le correlate sanzioni a carico dei Gruppi;

viste le risultanze della riunione;

delibera:

di approvare le seguenti modificazioni alla deliberazione n. 227 del 21 dicembre 2012 e successive modificazioni:

ART. 1.

(Modificazioni all'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012).

1. All'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « euro 65.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 55.000 »;

b) al comma 5, le parole: « euro 85.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 55.000 »;

c) al medesimo comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I Gruppi che abbiano interamente adempiuto agli obblighi di assunzione, come determinati dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 2, possono assumere i dipendenti già assunti dal Gruppo Misto ai sensi del presente comma, previa intesa con il Gruppo Misto medesimo. In tal caso, il rapporto di lavoro del dipendente con il Gruppo Misto cessa e il contributo forfetario di cui al terzo periodo è erogato al Gruppo che ha assunto il dipendente in eccedenza rispetto agli obblighi già adempiuti. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di inizio della XVIII legislatura.

3. A decorrere dal 23 marzo 2028, l'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 è abrogato. Con la medesima decorrenza, i soggetti che, alla data di cui al periodo precedente, risultino ricompresi nell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 confluiscono

nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, della presente deliberazione.

ART. 2.

(Modificazioni all'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012).

1. L'articolo 5, comma 1, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, è sostituito dal seguente: « 1. Ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui all'allegato B alla presente deliberazione per ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo medesimo, con arrotondamento all'unità superiore ».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: « Al Gruppo che non assuma il contingente minimo di dipendenti di cui al comma 1, per almeno due terzi di ciascun anno solare della legislatura, il contributo è ridotto in misura pari a euro 20.000 per ogni unità di personale non assunto ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di inizio della XVIII legislatura.

4. A decorrere dal 23 marzo 2028, l'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 è abrogato. Con la medesima decorrenza, al fine di agevolare i Gruppi parlamentari nel reclutamento di personale dotato di specifica professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dei Gruppi medesimi, è istituito l'Elenco del personale dei Gruppi parlamentari, nel quale confluiscono i soggetti che, alla data di cui al periodo precedente, risultino ricompresi nell'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012. L'Elenco è tenuto a cura del Gruppo Misto, che lo trasmette ai Presidenti degli altri Gruppi parlamentari che ne facciano richiesta.

ART. 3.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 sono soppresse le seguenti parole: « , secondo le modalità indicate agli articoli 4, 5 e 6 ».

2. È abrogato l'articolo 6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012.

3. All'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, le parole « che non sia riservata » sono sostituite dalle seguenti: « che non sia destinata ».

1) Comunicazioni del Collegio dei deputati Questori sull'istruttoria in materia di vitalizi.

Il Presidente Fico, riprendendo l'esame del primo punto all'ordine del giorno, invita il Questore Fraccaro a illustrare gli esiti del lavoro istruttorio a cui è pervenuto il Collegio.

Il Questore Fraccaro riferisce che sul punto all'ordine del giorno sarebbe stato intendimento del Collegio dare lettura della relazione illustrativa sull'attività istruttoria svolta, per consentire poi ai membri dell'Ufficio di Presidenza di approfondire quanto esposto e fare successivamente pervenire al Collegio eventuali osservazioni. Attesa la tempistica dei lavori odierni, e in assenza di obiezioni, propone di dare per illustrata la relazione istruttoria, che viene messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza (*vedi allegato 3*), invitando i colleghi a far pervenire al Collegio eventuali osservazioni, che consentano di comprendere le diverse posizioni dei Gruppi parlamentari sull'approfondimento in corso.

Informa che sulla materia sta proseguendo il lavoro congiunto con i Questori del Senato cui si fa riferimento nel testo della relazione.

Nel ringraziare l'Amministrazione per il supporto prestato, precisa che il lavoro istruttorio di cui si dà conto nella relazione non è ancora completo, attesa la mancanza di alcuni dati — relativi, ad esempio, agli effetti delle due misure prospettate sui cosiddetti vitalizi di reversibilità — che non è stato ancora possibile calcolare per i tempi ristretti a disposizione. Assicura che nei giorni a seguire anche tali elementi saranno disponibili.

Il Questore Fontana ribadisce che nella relazione si dà conto degli esiti di una prima istruttoria svolta dal Collegio dei Questori sulla base degli indirizzi stabiliti dal Presidente, che dovrà essere completata attraverso un confronto nel merito con i colleghi del Senato e con il necessario dibattito nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Fico prende atto di quanto riferito dal Collegio dei Questori, che ringrazia per il lavoro sin qui svolto.

La riunione termina alle ore 20,15.

ALLEGATO 1

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
N. 227 DEL 2012 IN MATERIA DI PER-
SONALE DEI GRUPPI PARLAMENTARI****Proposta di articolato
del Collegio dei Questori.**

ART. 1.

*(Modificazioni all'articolo 4 della delibera-
zione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del
2012)*

1. All'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « euro 65.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 55.000 »;

b) al comma 5, le parole: « euro 85.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 55.000 ».

Oppure

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per ciascuno di tali dipendenti la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario pari, su base annua, alla somma di euro 55.000, integrata da una quota pari alla suddivisione di euro 360.000 per il numero dei dipendenti medesimi, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione e nei cui limiti esso comunque risponde nei confronti di ciascuno dei dipendenti medesimi, salvo che non abbia concordato specificamente nel singolo caso un trattamento economico più favorevole ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di inizio della XVIII legislatura.

3. A decorrere dal 23 marzo 2028, l'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 è abrogato. Con la medesima decorrenza,

i soggetti che, alla data di cui al periodo precedente, risultino ricompresi nell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 confluiscono nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, della presente deliberazione.

ART. 2.

*(Modificazioni all'articolo 5 della delibera-
zione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del
2012)*

1. L'articolo 5, comma 1, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, è sostituito dal seguente: « 1. Ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui all'allegato B alla presente deliberazione per ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo medesimo, con arrotondamento all'unità superiore ».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: « Al Gruppo che non assuma il contingente minimo di dipendenti di cui al comma 1, per almeno due terzi di ciascun anno solare della legislatura, il contributo è ridotto in misura pari a euro 20.000 per ogni unità di personale non assunto ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di inizio della XVIII legislatura.

4. A decorrere dal 23 marzo 2023, l'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 è abrogato. Con la medesima decorrenza, al fine di agevolare i Gruppi parlamentari nel reclutamento di personale dotato di specifica professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dei Gruppi medesimi, è istituito l'Elenco del personale dei Gruppi parlamentari, nel quale confluiscono i soggetti che, alla data di cui al periodo precedente, risultino ricompresi nell'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012. L'Elenco è tenuto a cura del Gruppo Misto, che lo trasmette ai

Presidenti degli altri Gruppi parlamentari che ne facciano richiesta.

ART. 3.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della deliberazione dell'Ufficio di Presi-

denza n. 227 del 21 dicembre 2012 sono soppresse le seguenti parole: « , secondo le modalità indicate agli articoli 4, 5 e 6 ».

2. È abrogato l'articolo 6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012.

3. All'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, le parole: « che non sia riservata » sono sostituite dalle seguenti: « che non sia destinata ».

ALLEGATO 2

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
N. 227 DEL 2012 IN MATERIA DI PER-
SONALE DEI GRUPPI PARLAMENTARI****Proposte emendative.**

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera *a*).

1.1. Colucci.

All'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) sostituire le parole: « euro 55.000 » con le seguenti: « euro 60.000 ».

1.2. Colucci.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera *b*).

1.3. Colucci.

All'articolo 1, comma 1, alla lettera *b*) sostituire le parole: « euro 55.000 » con le seguenti: « euro 65.000 ».

1.4.* Colucci.

All'articolo 1, comma 1, alla lettera *b*) sostituire le parole: « euro 55.000 » con le seguenti: « euro 65.000 ».

1.5.* Pastorino.

All'articolo 1, al comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I Gruppi che abbiano interamente adempiuto agli obblighi di assunzione, come determinati dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 2, possono assumere i dipendenti già assunti da quest'ultimo ai sensi del presente comma. In tal caso, il rapporto di lavoro del dipendente con il Gruppo Misto cessa e il contributo forfetario di cui al terzo periodo è erogato al Gruppo che ha assunto

il dipendente in eccedenza rispetto agli obblighi già adempiuti. »

1.6. Rosato.

All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Per i dipendenti ai quali manchino non più di 4 anni per maturare il diritto alla pensione anticipata e/o alla pensione di vecchiaia, alla medesima decorrenza, la Camera eroga al Gruppo Misto il contributo spettante per ciascuno di loro, finalizzato al prepensionamento in base alla normativa vigente, le cui risorse devono derivare dai risparmi di spesa ottenuti dalla Camera nel corso della XVIII Legislatura. »

1.7. Colucci.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Con la medesima decorrenza, i soggetti che, alla data di cui al periodo precedente, risultino ricompresi nell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e che non risultino essere stati inoptati per almeno due legislature consecutive antecedenti alla medesima decorrenza, confluiscono nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, della presente deliberazione. »

1.8. Comaroli, Liuni, Volpi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti che, alla medesima decorrenza del 23 marzo 2028, non abbiano ancora conseguito il diritto di accesso al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente alla data di adozione della presente deliberazione, è riconosciuto il beneficio dell'isopensione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2012, come modificato dal comma 160, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017. A tal fine è costituito un apposito Fondo con i risparmi di spesa

derivanti dalla modifica di cui al comma 1, lettera *b*) della presente deliberazione, le cui risorse saranno assegnate al Gruppo Misto ovvero ai Gruppi parlamentari che intendano riconoscere tale beneficio.»

1.9. Comaroli, Liuni, Volpi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti ai quali, alla medesima decorrenza del 23 marzo 2028, manchino non più di cinque anni per il diritto di accesso alla pensione anticipata ovvero alla pensione di vecchiaia secondo la normativa vigente alla data di adozione della presente deliberazione, la Camera eroga al Gruppo Misto ovvero ai Gruppi parlamentari un contributo di incentivo all'esodo, per ciascun nominativo, con le risorse derivanti dalle economie conseguite dalla modifica di cui al comma 1, lettera *b*) della presente deliberazione. A tal fine è costituito un apposito Fondo ove far confluire tali risorse. »

1.10. Comaroli, Liuni, Volpi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti ai quali, alla medesima decorrenza del 23 marzo 2028, manchino non più di tre anni per il diritto di accesso alla pensione anticipata ovvero alla pensione di vecchiaia secondo la normativa vigente alla data di adozione della presente deliberazione, la Camera eroga al Gruppo Misto ovvero ai Gruppi parlamentari un contributo di incentivo all'esodo, per ciascun nominativo, con le risorse derivanti dalle economie conseguite dalla modifica di cui al comma 1, lettera *b*) della presente deliberazione. A tal fine è costituito un apposito Fondo ove far confluire tali risorse. »

1.11. Comaroli, Liuni, Volpi.

Il comma 3 dell'articolo 1, il comma 4 dell'articolo 2 e l'articolo 3 sono soppressi. Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

2-bis. (Delega al Collegio dei Questori per la revisione della disciplina di reclutamento del personale dei Gruppi parlamentari). – 1. Al fine di superare il meccanismo di reclutamento del personale dei Gruppi parlamentari di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, il Collegio dei Questori è delegato a dettare, sentite le parti interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, nuove disposizioni ispirate ai seguenti criteri:

a. obbligo di assunzione del personale di cui agli allegati agli articoli 4 e 5 della richiamata deliberazione fino a completa maturazione dei requisiti per l'accesso al regime di trattamento previdenziale da parte dello stesso;

b. garanzia di mantenimento all'atto dell'assunzione dei livelli retributivi raggiunti;

c. garanzia di continuità retributiva e contributiva nei cambi di legislatura;

d. predisposizione, di concerto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati, di un regolamento-contratto unico del personale dei Gruppi parlamentari;

e. corresponsione al Gruppo di assunzione di un contributo finanziario per ogni lavoratore finalizzato alla copertura della retribuzione annua lorda, e dei relativi oneri contributivi, in godimento almeno alla data del 1° settembre 2012, fatti salvi gli eventuali miglioramenti stipendiali e gli scatti maturati successivamente;

f. predisposizione di un piano di ripartizione del medesimo personale tra i Gruppi secondo modalità che consentano prioritariamente la collocazione di tutti i dipendenti di cui all'articolo 4 della richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e che garantiscano il massimo livello occupazionale del personale di cui al successivo articolo 5 della medesima deliberazione, attraverso l'attribuzione di una quota fissa di dipendenti

per ciascun Gruppo e di una quota in misura proporzionale alla consistenza dello stesso.

1.12. Pastorino.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « per ogni dieci deputati » con le seguenti: « per ogni otto deputati ».

2.1. Colucci.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis.* I Gruppi che abbiano interamente adempiuto agli obblighi di assunzione di cui al comma 1, nei termini accertati in esito al controllo effettuato dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 4, possono assumere ulteriori dipendenti iscritti nell'allegato B. Per ciascuno dei dipendenti assunti in eccedenza rispetto agli obblighi già adempiuti entro trenta giorni dalla data della deliberazione con cui il Collegio dei Questori irroga le sanzioni di cui al comma 3, la Camera eroga ai Gruppi che abbiano provveduto all'assunzione in eccedenza un contributo forfetario corrispondente, su base annua, alla suddivisione della somma derivante dal complesso delle sanzioni irrogate con riferimento all'anno precedente, ai sensi del citato comma 3, per il totale delle unità assunte in eccedenza entro il termine di cui al presente periodo. Tale somma non può eccedere l'ammontare di euro 20.000 per ogni dipendente assunto in eccedenza ».

Conseguentemente, al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis ».

2.2. Rosato.

All'articolo 2, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 23 marzo 2023 » con le seguenti: « 23 marzo 2028 »;

2) al secondo periodo sostituire le parole: « alla data di cui al periodo precedente » con le seguenti: « alla data del 23 marzo 2018 ».

2.3. Colucci.

All'articolo 2, comma 4, sostituire la parola: « 2023 » con la seguente: « 2028 ».

2.4.* Rosato.

All'articolo 2, comma 4, sostituire la parola: « 2023 » con la seguente: « 2028 ».

2.5*. Comaroli, Liuni, Volpi.

All'articolo 2, comma 4, sostituire la parola: « 2023 » con la seguente « 2028 ».

2.6.* Pastorino.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Con la medesima decorrenza, al fine di agevolare i Gruppi parlamentari nel reclutamento di personale dotato di specifica professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di supporto ai Gruppi medesimi, è istituito l'Elenco del personale dei Gruppi parlamentari, nel quale confluiscono i soggetti già ricompresi nell'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012, che abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa presso i Gruppi parlamentari medesimi ovvero, sulla base di un decreto del Presidente della Camera, presso le segreterie dei deputati titolari di carica istituzionale, in maniera continuativa per almeno due legislature nelle ultime tre antecedenti la decorrenza medesima. »

2.7. Comaroli, Liuni, Volpi.

All'articolo 3, al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, alla lettera *a*) sostituire le parole: « 0,35 per cento » con le seguenti: « 0,40 per cento ».

3.1. Colucci.

ALLEGATO 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI IN MATERIA DI VITALIZI

Le attività istruttorie svolte dal Collegio dei Questori si sono mantenute rigorosamente nell'ambito del perimetro di riferimento segnato dal mandato conferito dal Presidente della Camera, i cui termini sono stati appena ricordati dal Presidente stesso.

Desidero preliminarmente precisare che, in coerenza con le indicazioni contenute nel mandato del Presidente, il lavoro svolto dal Collegio dei Questori si è svolto d'intesa con l'omologo Collegio del Senato. In particolare, sulla base di tale intesa i senatori Questori stanno dando corso ad un'analisi dei profili giuridico-costituzionali implicati dall'approvazione di una misura volta a ricalcolare secondo il metodo contributivo l'entità delle prestazioni previdenziali allo stato erogate ai parlamentari cessati dal mandato. Il Collegio dei Questori della Camera ha invece operato per individuare i presupposti metodologici sulla cui base procedere al ricalcolo in questione e per verificarne i possibili effetti sui trattamenti in essere. Le attività istruttorie che i due Collegi stanno svolgendo potranno quindi essere consolidate in una proposta che possa accomunare i due rami del Parlamento.

Passando alle attività svolte dal Collegio dei Questori, sottolineo che la valutazione degli effetti di un possibile ricalcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore dei deputati cessati dal mandato secondo il metodo contributivo è stata effettuata avendo riguardo a tutti i trattamenti diretti allo stato erogati a carico del bilancio della Camera. Si tratta dunque sia di quelli maturati interamente sulla base delle norme vigenti prima del 1° gennaio 2012 – data dalla quale è stato introdotto nell'ordinamento della Camera il calcolo delle prestazioni previdenziali secondo il metodo contributivo – sia di quelli maturati per una parte anche nel periodo successivo a tale data, e attualmente cal-

colati secondo il sistema cosiddetto « *pro rata* ».

Ricordo al riguardo che, per una migliore comprensione del lavoro svolto dal Collegio, sono stati messi a disposizione dei colleghi dell'Ufficio di Presidenza i testi delle norme approvate da quest'ultimo nel corso del tempo nella materia del trattamento previdenziale degli *ex* deputati, i testi delle audizioni svoltesi presso il Senato nella scorsa legislatura nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge cosiddetta « Richetti » (S. 2888) e una breve nota di sintesi dei contenuti delle medesime. Ove i colleghi dell'Ufficio di Presidenza ne faranno richiesta, saranno altresì messi a loro disposizione gli esiti delle simulazioni sin qui compiute con riferimento all'ammontare dei trattamenti previdenziali oggi erogati. Poiché si tratta di dati derivanti dall'applicazione di modelli istruttori che necessitano di essere consolidati anche sulla base delle indicazioni che emergeranno dal dibattito in Ufficio di Presidenza, i dati in questione non esporranno i nominativi dei titolari dei trattamenti ma consentiranno senz'altro di valutare gli effetti finanziari riconnessi ai due scenari che avrò modo di illustrarvi a breve.

* * *

Ciò premesso, è necessario sottolineare preliminarmente come l'effettuazione del ricalcolo secondo il metodo contributivo di tali prestazioni previdenziali ponga talune questioni di ordine metodologico.

Come ricordavo, la Camera dei deputati ha deliberato l'applicazione della metodologia di calcolo di tipo contributivo delle prestazioni previdenziali erogate in favore dei deputati cessati dal mandato con effetti dal 1° gennaio 2012, al fine di adeguare la normativa interna a quella dell'ordinamento esterno, come modificata dalla riforma « Fornero » che, come è noto, ha previsto l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del metodo contributivo *pro rata* a tutti coloro che ne erano stati precedentemente esclusi dalla riforma « Dini », entrata in vigore il 1°

gennaio 1996. Sino alla data del 1° gennaio 2012, le norme vigenti prevedevano la determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale secondo un sistema di calcolo che può considerarsi analogo a quello cosiddetto retributivo. Il trattamento spettante veniva, infatti, calcolato sulla base di una percentuale dell'indennità parlamentare lorda, tanto più elevata quanto più esteso fosse stato il periodo di mandato. La percentuale in questione è stata ridotta nel tempo: fino al regolamento approvato nel 1997, essa andava da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'85,5 per cento dell'indennità parlamentare; il regolamento del 1997 ha abbassato la percentuale massima all'80 per cento; la riforma del 2007 ha infine abbassato sia la percentuale minima, portandola al 20 per cento, sia quella massima, determinandola nel 60 per cento.

In questo contesto, ai fini dell'istruttoria svolta dal Collegio è stata determinante la considerazione per cui il sistema di calcolo contributivo è stato introdotto nell'ordinamento generale con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 per coloro che a tale data avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Prima del 1996, dunque, non esistono parametri formali cui ancorare l'operazione di ricalcolo contributivo delle prestazioni previdenziali erogate dalla Camera.

Va altresì considerato che un'operazione di ricalcolo secondo il metodo contributivo non è stata mai effettuata in relazione ad alcuna categoria di percettori di prestazioni da parte del sistema previdenziale.

A ciò va aggiunto il fatto che, trattandosi di un'operazione destinata ad incidere sull'assetto di rapporti patrimoniali di durata, essa richiede di essere condotta nel quadro dei principi e dei limiti fissati in proposito dalla Corte costituzionale. Sulla base della giurisprudenza di quest'ultima, in estrema sintesi, la modifica in senso sfavorevole delle norme che disciplinano i rapporti di durata può ritenersi costituzionalmente legittima ove essa corrisponda ai principi generali di ragionevolezza, di uguaglianza e di affidamento nelle situa-

zioni giuridiche legittimamente sorte nei destinatari delle norme. Inoltre, sempre alla luce degli orientamenti della Consulta, pur non costituendo gli assegni vitalizi una forma di pensione in senso proprio, essi rispondono comunque ad una funzione di tipo previdenziale, circostanza di cui non si può non tenere conto all'atto di valutare la congruenza del relativo ammontare al criterio fissato dall'articolo 36 della Costituzione (che richiede l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia).

* * *

Il Collegio ha dunque proceduto tenendo conto sia delle indicazioni della Corte costituzionale sia dei principi generali del sistema contributivo e, sulla base di tali premesse, ha impostato le operazioni di ricalcolo applicando convenzionalmente taluni criteri di metodo, riguardanti in particolare la base di calcolo del trattamento e la sua trasformazione in prestazione. Occorre infatti ricordare che il sistema di calcolo contributivo presuppone, ai fini della determinazione della prestazione previdenziale:

– l'individuazione del montante contributivo, ovvero sia l'ammontare complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, che viene determinato di anno in anno e ogni anno rivalutato sulla base della variazione media del PIL dei cinque anni precedenti, come determinata dall'ISTAT;

– l'applicazione di un coefficiente di trasformazione, che determina la conversione del montante contributivo in prestazione finanziaria sulla base dell'età anagrafica del percettore e dell'aspettativa di vita al momento del collocamento in quiescenza.

* * *

In questo contesto generale, il Collegio ha individuato due possibili scenari, che si differenziano in relazione alle diverse opzioni di calcolo.

Un primo scenario è stato costruito secondo i seguenti parametri essenziali:

– il montante contributivo è stato determinato applicando l'aliquota complessiva del 33 per cento all'indennità lorda vigente per ogni anno di mandato svolto da ciascun deputato;

– il montante medesimo è stato rivalutato applicando il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (secondo le modalità attualmente in uso) fino ad oggi (quindi, fino al momento del ricalcolo);

– quanto ai coefficienti di trasformazione da applicare al montante contributivo, è stata applicata la tabella vigente, allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati (approvata da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 179 del 2016 e identica a quella valida per tutte le amministrazioni pubbliche), utilizzando il valore corrispondente all'età anagrafica attuale del titolare. Ricordo in proposito che la tabella in questione prevede l'applicazione del medesimo coefficiente a partire dall'età anagrafica di 70 anni.

È opportuno ripercorrere brevemente le ragioni che hanno presieduto alla scelta di questa prima metodologia.

In particolare, il criterio relativo all'applicazione dell'aliquota contributiva del 33 per cento è stato mutuato dalla cosiddetta « legge Dini » (legge n. 335 del 1995). Quest'ultima prevede infatti che l'aliquota contributiva complessiva, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, sia pari al 33 per cento. Tale misura è data dalla somma dell'8,8 per cento a carico del lavoratore e del 24,2 per cento a carico del datore di lavoro (il 24,2 per cento è dato dal prodotto dell'8,8 per il coefficiente di 2,75). Tale criterio è stato recepito dalla normativa interna che ha determinato a decorrere dal 1° gennaio 2012, come ho già detto, il passaggio al calcolo con il sistema contributivo delle prestazioni pre-

videnziali in favore dei deputati cessati dal mandato. All'atto del passaggio al sistema contributivo, il legislatore ha in sostanza individuato nella percentuale del 33 per cento della retribuzione annua lorda il valore base idoneo a garantire al lavoratore un ammontare adeguato della pensione calcolata in base ai contributi versati, debitamente rivalutati e trasformati in relazione all'età del pensionamento. In questa prospettiva, è stato applicato il valore del 33 per cento anche all'indennità parlamentare lorda percepita prima del 1996, per individuare un montante contributivo rispondente al criterio di adeguatezza e sufficienza della prestazione previdenziale fissato con la riforma previdenziale del 1995.

Quanto alla rivalutazione del montante contributivo, è stato applicato il criterio vigente sia nella legislazione generale sia nell'ambito dell'ordinamento Camera, estendendo la rivalutazione del montante contributivo maturato sino alla data odierna.

Quanto infine al coefficiente di trasformazione, è stata applicata la tabella approvata dall'Ufficio di Presidenza all'età anagrafica posseduta dal percettore alla data di entrata in vigore dell'eventuale deliberazione. Infatti, prima del 1996 non sono mai stati normativamente previsti dei coefficienti di trasformazione, trattandosi di una componente tipica e specifica del calcolo delle prestazioni previdenziali con il metodo contributivo. Inoltre, diversamente da quanto detto a proposito dell'aliquota complessiva utilizzabile per determinare il montante contributivo, non appare nemmeno possibile individuare tale coefficiente per il passato utilizzando una metodologia basata sui principi generali che ispirano il sistema contributivo. I coefficienti di trasformazione rappresentano infatti l'esito di elaborazioni attuariali *ad hoc*, commisurate alle specifiche condizioni di contesto del tempo in cui sono state fissate e a ipotesi di sviluppo nel futuro di alcune variabili, costruite sempre sulla base di quanto prevedibile al tempo in cui tali ipotesi sono state formulate.

Dall'applicazione dei criteri testé indicati è derivato un primo scenario che, sul piano finanziario, evidenzia una riduzione complessiva degli oneri per i trattamenti previdenziali diretti attualmente erogati a carico del bilancio della Camera nella misura del 20 per cento dei medesimi, in base d'anno. In termini assoluti, da una spesa annuale di 87,6 milioni di euro si scenderebbe ad una spesa di circa 70 milioni di euro. 1295 delle prestazioni erogate subirebbero una riduzione. Una riduzione superiore al 50 per cento, fino a un massimo dell'82,8 per cento, riguarderebbe 13 titolari; una riduzione tra il 20 e il 50 per cento della prestazione interessa il maggior numero di titolari, pari a 786.

Va per altro segnalato che l'applicazione di tale metodo determina, per un verso, l'incremento dell'ammontare di circa 111 prestazioni attualmente erogate. Tale incremento non è stato considerato nella valutazione degli effetti finanziari della simulazione in quanto secondo l'indirizzo formulato dal Presidente, ne è stata prevista la riconduzione all'ammontare attuale. Ove non venisse applicato tale criterio, si determinerebbero maggiori oneri stimabili nella misura di circa 2,1 milioni di euro.

Per altro verso, un ulteriore insieme di prestazioni registrerebbe una riduzione molto consistente, sino alla misura massima di oltre l'82 per cento. In questo caso, sempre alla luce degli indirizzi del Presidente, appare indispensabile individuare una misura minima della prestazione previdenziale, che potrebbe essere fissata nell'ammontare del trattamento previdenziale lordo spettante ad un deputato che abbia svolto il mandato per una legislatura intera, calcolato integralmente con il sistema contributivo (prendendo a riferimento i parametri per il calcolo vigenti nella XVII legislatura). L'introduzione di una clausola di salvaguardia appare opportuna al fine di ottemperare ai canoni di ragionevolezza e di legittimo affidamento stabiliti dalla Corte costituzionale. In caso di introduzione della clausola sopra indicata si potrà registrare una riduzione dell'ammontare dei prevedibili

risparmi sopra richiamati nella misura dello 0,39 per cento.

* * *

Nella riunione dello scorso 19 aprile, al fine di disporre di un quadro conoscitivo più ampio, il Collegio dei Questori ha convenuto di realizzare una seconda simulazione, modificando i parametri fondamentali sopra esposti nei seguenti termini:

— Il montante contributivo è stato determinato applicando all'indennità parlamentare lorda annua prevista per ciascun anno di riferimento, anziché l'aliquota convenzionale del 33 per cento, la specifica aliquota contributiva a carico del deputato vigente nell'anno medesimo (aliquota il cui ammontare è variato nel tempo in modo non lineare, muovendosi tra valori compresi tra il 4,5 per cento e il 10,75 per cento, comprensivo del contributo per la reversibilità). La contribuzione a carico della Camera dei deputati è stata definita moltiplicando tale aliquota per 2,75, ovvero sia per il coefficiente, sopra richiamato, utilizzato in proposito dalla legge Dini e dalla normativa interna della Camera. Al riguardo, va ricordato che la finalità dell'aliquota contributiva nella vigenza del sistema retributivo è distinta da quella che essa ha assunto nella vigenza del sistema contributivo. Mentre infatti in quest'ultimo caso l'aliquota contributiva è funzionale, come detto, all'individuazione dell'ammontare della prestazione pensionistica, nel sistema retributivo tale aliquota fissa esclusivamente la misura del contributo del lavoratore al finanziamento complessivo del sistema previdenziale e non ha alcun riguardo all'ammontare del trattamento da corrispondere. In questo quadro, per gli anni anteriori al 1996 la determinazione dell'aliquota contributiva a carico della Camera attraverso un moltiplicatore dell'aliquota a suo tempo posta a carico del deputato determina un abbattimento del montante contributivo rispetto a quello determinato ai sensi del punto precedente.

— La rivalutazione del montante è stata effettuata applicando il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, secondo le modalità attualmente in uso, fino alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio (in caso di più decorrenze, la rivalutazione è stata effettuata fino alla data dell'ultima decorrenza, conseguente all'ultima cessazione dal mandato).

— Quanto al coefficiente di trasformazione, è stata sempre applicata la tabella vigente alla data di entrata in vigore dell'eventuale deliberazione, aumentando tuttavia il valore del coefficiente di 0,2 punti percentuali per ogni anno di età successivo al settantesimo, criterio previsto nella tabella previgente. Ciò al fine di introdurre un elemento di maggiore proporzionalità, rendendo più elevato l'ammontare della prestazione per i percettori di maggiore età anagrafica e, conseguentemente, con minore aspettativa di vita.

— L'importo della pensione così determinato è stato rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla data odierna, secondo la disposizione sancita, per le prestazioni calcolate con il sistema contributivo, dall'articolo 11 del vigente Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Il secondo scenario determinato dall'applicazione di questo secondo ordine di criteri evidenzia, sul piano finanziario, una riduzione complessiva degli oneri per i trattamenti previdenziali diretti attualmente erogati a carico del bilancio della Camera nella misura del 21,3 per cento dei medesimi, in base d'anno. In termini assoluti, dalla citata spesa annuale di 87,6 milioni di euro si scenderebbe ad una spesa di circa 68,9 milioni di euro. 1183 delle prestazioni erogate subirebbero una riduzione. Una riduzione superiore al 50 per cento, fino a un massimo del 77,1 per cento, riguarderebbe 104 titolari. Una riduzione tra il 20 e il 50 per cento interessa

il maggior numero di titolari, in numero di 706.

Anche tale simulazione evidenzia un insieme di prestazioni — nel numero di 223 — il cui ammontare sarebbe superiore a quello attualmente percepito, così come un ulteriore insieme di prestazioni che sarebbero incise in maniera assai cospicua dall'applicazione del ricalcolo secondo i criteri sopra ricordati. In proposito, ugualmente a quanto detto sopra, ove non venisse applicato il criterio secondo cui le eventuali maggiori prestazioni vanno ricondotte al loro valore attuale, si determinerebbero maggiori oneri stimabili nella misura di circa 5,5 milioni di euro. Per altro verso, l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le prestazioni maggiormente incise del tenore di quella rappresentata nell'ambito del primo scenario potrà determinare una riduzione dell'ammontare dei prevedibili risparmi nella misura dello 0,7 per cento.

* * *

Per completezza, richiamo alla vostra attenzione taluni ulteriori profili.

Dal punto di vista dell'operazione di ricalcolo, le stime sopra indicate non tengono conto degli effetti del ricalcolo degli assegni vitalizi di reversibilità. Tale operazione è tuttora in corso e sta procedendo sulla base del canone generale secondo cui vengono applicati al dante causa i criteri sopra ricordati, al fine di rideterminarne la prestazione previdenziale. All'importo così determinato sono applicate le aliquote per il calcolo della prestazione di reversibilità attualmente utilizzate. Vi sono tuttavia taluni aspetti metodologici assai complessi che debbono essere ancora sciolti in modo da preservare comunque il riferimento al canone della ragionevolezza.

In secondo luogo, il mandato conferito al Collegio dal Presidente della Camera ricomprendeva anche il tema dell'eventuale modifica della disciplina vigente in tema di sospensione dell'erogazione del vitalizio a carico dei deputati cessati dal mandato che siano stati condannati definitivamente per talune fattispecie di reato.

In proposito, il Collegio non ha ad oggi affrontato l'analisi istruttoria della questione, che implica profili giuridico-istituzionali di particolare complessità. Per altro, nella mia qualità di componente del Collegio, ritengo sia utile rappresentare al Collegio stesso e ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza le mie personali valutazioni su tale aspetto, che sarà mia cura farvi pervenire via *mail*.

* * *

Conclusivamente, ricordo che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile scorso, in esito al dibattito svoltosi sul mandato conferito dal Presidente al Collegio, sono emersi due ulteriori temi: quello della fonte normativa — legge o regolamentazione interna — idonea a disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato e quello della configurabilità di un'eventuale responsabilità in capo ai componenti dell'Ufficio di Presidenza derivante dal contenuto delle deliberazioni dal medesimo assunte.

Con riferimento alla problematica della fonte normativa, va rilevato che per risalente e consolidata prassi parlamentare la materia dei vitalizi è stata oggetto di disciplina interna, approvata dall'Ufficio di Presidenza. A tale prassi ha fatto riferimento anche la Corte costituzionale (sentenza n. 289 del 1994) la quale, nell'escludere che tra vitalizi e pensioni ordinarie possa esservi un'identità di natura e di regime giuridico in quanto « l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico », ha rilevato che « questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere ».

Ciò nonostante, le proposte di legge vertenti sulla disciplina dei vitalizi sono

state, nella prassi, ritenute ammissibili. Si è infatti ritenuto che, alla luce dello stretto collegamento tra indennità parlamentare e vitalizio, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, non potesse escludersi un intervento legislativo in materia, idoneo peraltro a garantire quell'omogeneità di disciplina che nel tempo gli organi di direzione politica delle due Camere hanno sempre reputato necessario assicurare. Inoltre il ricorso alla fonte legislativa appare necessitato nel caso in cui l'adottanda disciplina sia finalizzata ad attribuire funzioni o comunque a determinare effetti su soggetti esterni all'ordinamento parlamentare (in proposito ricordo, ad esempio, che la proposta di legge presentata dal deputato Richetti nella scorsa legislatura attribuiva all'Inps la gestione previdenziale degli *ex* parlamentari).

Conclusivamente, la prassi parlamentare è nel senso di ritenere legittimo in materia di vitalizi sia l'intervento con legge sia con regolamento interno, purché le due fonti non siano attivate contemporaneamente; ciò per un principio di economia procedurale e di ordinato svolgimento dei lavori delle due Camere, che le Presidenze sono tenute ad assicurare.

In merito in fine al tema della responsabilità dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, ricordo che la questione era già stata sollevata nella scorsa legislatura, sia nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Camera sia in quello del Consiglio di Presidenza del Senato, in riferimento all'adozione della disciplina in tema di cessazione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali agli *ex* deputati condannati in via definitiva per gravi reati.

In tale occasione, sia da parte del Presidente della Camera sia da parte del Presidente del Senato, è stato rilevato come le deliberazioni in materia abbiano natura normativa — essendo connotate dalle medesime caratteristiche di generalità e astrattezza proprie della legge — e come tali sono da ritenersi espressione delle funzioni parlamentari coperte dalla garanzia dell'articolo 68 della Costituzione.

Pertanto, come nell'ordinamento generale non è ipotizzabile una responsabilità – civile o amministrativa – dei singoli componenti delle assemblee legislative, e neppure di queste ultime nel loro complesso, in relazione a norme da essi approvate che dovessero essere giudicate costituzionalmente

illegittime, allo stesso modo non è configurabile una responsabilità dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, e neppure di tale organo nel suo complesso, conseguente all'approvazione di norme successivamente giudicate in contrasto con norme o principi costituzionali.

